

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO E LA CERTIFICAZIONE
DEI PRODOTTI BIOLOGICI**

REV.	DATA	PREPARATO Responsabile qualità	VERIFICATO Direttore	APPROVATO Amministratore delegato
0	14-06-2016			
01	06-03-2019			
02	27-02-2020			
03	10-02-2021			
04	21-09-2021	Lorenzo D'Archi	Enrico De Micheli	Enrico De Micheli

Motivazione: integrazione modalità operative *transazioni filiere a rischio*, controlli rinforzati, schema Bio Suisse

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

INDICE

1. OGGETTO	3
1. PRESENTAZIONE DI AGROQUALITÀ.....	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3. DEFINIZIONI	4
4. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE	6
4.1. AMMISSIONE AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE	6
4.2. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	7
4.3. CONTRATTO E TARIFFARIO	10
4.4. VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ.....	11
4.4.1. <i>Controllo in ingresso</i>	12
4.4.2. <i>Controllo ordinario annuale</i>	13
4.4.3. <i>Prove analitiche</i>	14
4.4.4. <i>Non conformità</i>	15
4.4.5. <i>Tempistiche</i>	15
4.5. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE.....	17
4.6. REQUISITI E CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	17
4.7. ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	18
4.8. NOTIFICA DI VARIAZIONE	18
4.9. CONTROLLI RINFORZATI	18
4.10. TRANSAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI.....	19
4.11. CAMBIO ORGANISMO DI CONTROLLO E DICHIARAZIONE LIBERATORIA.....	20
5. DIRITTI E DOVERI	21
5.1. PRINCIPALI DIRITTI E DOVERI DELL'AZIENDA CERTIFICATA	21
5.2. PRINCIPALI DOVERI DI AGROQUALITÀ	23
6. USO DEL MARCHIO DI AGROQUALITÀ	23
6.1. GENERALITÀ.....	23
6.2. RIPRODUZIONE DEL MARCHIO	25
6.3. UTILIZZO NON CORRETTO DEL MARCHIO AGROQUALITÀ	25
7. DISPOSIZIONI PER L'USO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ.....	26
7.1. USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE	26
7.2. CESSAZIONE DEL RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE	26
8. SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ	26
9. SOPPRESSIONE CAUTELATIVA DELLE INDICAZIONI.....	27
10. ESCLUSIONE DELL'OPERATORE	28
11. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	28
12. RISERVATEZZA	28
13. MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO.....	29
14. RICORSI E RECLAMI	29
15. ARBITRATO.....	29
16. CONDIZIONI ECONOMICHE	30
17. ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE NON CONFORMITÀ' E RELATIVI PROVVEDIMENTI (COME STABILITO DA DM 15962 DEL 20/12/2013).....	31
18. BIO-SUISSE	47

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

1. Oggetto

La certificazione di prodotto biologico attesta la conformità di prodotti ai requisiti stabiliti da documenti normativi che contengono le specifiche tecniche del prodotto e del processo produttivo.

Il Regolamento definisce le condizioni e le modalità cui devono attenersi i soggetti che desiderano ottenere e mantenere la certificazione dei prodotti e le modalità di svolgimento della valutazione di conformità.

Il Regolamento è preparato dal Responsabile qualità, verificato dal Direttore e approvato dal Presidente del Consiglio di amministrazione. Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono indicate con una barra posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

Sulla sua applicazione sorveglia il Comitato di Certificazione, organo garante dell'imparzialità e della buona esecuzione delle attività di certificazione, che assicura l'equa rappresentatività delle parti interessate alla certificazione.

La certificazione dei prodotti biologici rientra in un sistema di certificazione di prodotto di qualità regolamentata dove:

- i requisiti regolamentati sono misurabili e/o verificabili;
- l'operatore deve dare evidenza oggettiva del rispetto dei requisiti regolamentati.

Agroqualità non si sostituisce all'operatore, a cui competono le responsabilità primarie della conformità dei processi, dei prodotti e il rispetto delle procedure di produzione e verifica (autocontrollo aziendale). Il compito di Agroqualità è quello di verificare la capacità dell'operatore di rispettare le procedure di produzione e gli impegni assunti nei confronti dell'OdC e delle autorità competenti (controllo di terza parte).

1. Presentazione di Agroqualità

Agroqualità s.p.a. - società per la certificazione della qualità nel settore agroalimentare - con sede legale a Roma - Viale Cesare Pavese, 305 - operando nel rispetto delle norme e dei regolamenti nazionali, comunitari e internazionali che disciplinano le attività degli organismi di valutazione della conformità, ha per oggetto la fornitura di servizi di controllo, ispezione e certificazione relativamente ai sistemi di gestione, ai processi, ai prodotti, ai servizi, secondo schemi volontari o regolamentati da norme internazionali, comunitarie, nazionali e locali. Le attività e i servizi della società sono indirizzati principalmente nei settori dell'agroalimentare, del turismo e dell'ambiente.

Sono soci di Agroqualità, RINA Services S.p.A., che ne detiene il controllo, il Sistema Camerale Italiano nelle sue diverse componenti, in particolare l'Unioncamere, Unioni Regionali di Camere di Commercio, Camere di Commercio, Agenzie nazionali del Sistema Camerale, Associazioni di categoria del settore agroalimentare e Associazioni di consumatori.

2. Normativa di riferimento

Di seguito è riportata la normativa vigente sulla certificazione di prodotto e le normative vigenti nei territori dove avviene la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti biologici:

UNI CEI EN 45020:2006: Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale.

UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005: Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali.

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005: Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012: Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi;

REG. (CE) 834/2007 vigente e tutte le disposizioni nazionali e regionali relative alla sua applicazione (Unione Europea).

REG. (CE) 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

REG. (CE) 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi Terzi.

Decreto Ministeriale n. 20 del 23 febbraio 2018 disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lett. G) della legge 28 luglio 2016 n. 154 e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016 n.170.

Decreto Ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018 Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

RT 16 prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano dichiarazioni di conformità di processi e prodotti agricoli e derrate alimentari biologici ai sensi del Regolamento CE n. 834/2007 e sue successive integrazioni e modifiche.

Completano il presente elenco tutte le disposizioni nazionali e regionali relative all'applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 e Reg. (CE) n. 889/2008.

3. Definizioni

Autocontrollo: controllo effettuato dalla stessa Azienda allo scopo di monitorare, dall'interno della struttura stessa, la conformità del processo produttivo e del prodotto ai requisiti specificati nel Documento normativo di riferimento.

Azione correttiva: azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata, o di altre situazioni indesiderabili rilevate (UNI EN ISO 9000).

Certificato di conformità: come definito dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile, è il documento che elenca i prodotti per i quali il Licenziatario è autorizzato da Agroqualità a rilasciare dichiarazioni di conformità al Reg. 834/07. Tali dichiarazioni sono rappresentate dalle etichette di confezionamento e dai documenti di transazione.

Certificato di transazione o di partita: documento che attesta che un quantitativo definito di prodotto, soggetto a transazione commerciale, è stato ottenuto conformemente alle norme vigenti sul biologico.

Certificazione: procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che un prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati (UNI CEI EN 45020).

Comitato di certificazione: è l'organo all'interno nel quale è garantita la rappresentatività delle parti interessate e la funzione di salvaguardare l'imparzialità delle attività svolte da interessi di parte E' chiamato a deliberare e a ratificare le decisioni relative alle attività di certificazione di prodotto e regolamentata svolte da Agroqualità.

Conformità: rispondenza di un prodotto, processo o servizio a requisiti specificati (UNI CEI EN 45020).

Dichiarazione di conformità o documento di transazione: documento con cui un operatore assicura, in forma scritta, che un lotto identificabile e rintracciabile di

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

prodotto, oggetto di transazione verso il cliente, è conforme ai requisiti specificati sul Certificato di conformità.

Dichiarazione operatore: documento redatto e aggiornato dall'operatore, che contiene la descrizione delle misure concrete che adotta per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa di riferimento vigente nei territori dove avviene la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti biologici.

Documento giustificativo (DG): documento previsto dal Reg. CE 834/2007 che assolve ai seguenti scopi: attesta l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo per la specifica attività notificata e consente l'iscrizione dell'operatore agli Albi degli operatori del biologico; rappresenta il Documento giustificativo da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29.1 del Reg. CE 834/07, riportato in allegato XII al Reg. CE 889/08.

Documento normativo: documento che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività o i loro risultati. Nota: Il termine "Documento normativo" è una denominazione generica che si riferisce a diversi tipi di documenti, quali: norme, specificazioni tecniche, codici di pratica, regolamenti (UNI CEI EN 45020).

Documenti normativi di riferimento sono:

- norme: documenti, prodotti mediante consenso e approvati da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto (UNI CEI EN 45020).
- documenti tecnici approvati da una Autorità Pubblica (Comunità Europea, Ministeri, Regioni ecc.) ed oggetto di una pubblicazione ufficiale. Tali documenti sono generalmente denominati Disciplinari;
- documenti tecnici promossi da una azienda o associazione di aziende o Ente come propria iniziativa o da Agroqualità e approvati dal Comitato di Certificazione di Agroqualità.

Fascicolo di controllo: l'insieme delle informazioni e dei documenti trasmessi, ai fini del sistema di controllo, all' Organismo di controllo da un operatore soggetto al sistema di controllo di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 834/2007, ivi comprese tutte le pertinenti informazioni e i documenti relativi a tale operatore, o alle attività di tale operatore, di cui dispongano le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo, ad eccezione di informazioni o documenti che non hanno incidenza sul funzionamento del sistema di controllo.

Ispettore: è il soggetto, incaricato da Agroqualità, selezionato e qualificato in base a criteri di competenza e professionalità, allo scopo di svolgere le verifiche ispettive presso gli operatori.

Ispezione/controllo: visita di controllo sull'operatore.

Ispezione/controllo non annunciata: ispezione che non prevede un tempo di preavviso all'operatore.

Licenziatario o Azienda licenziataria: operatore che ha ottenuto da Agroqualità licenza per commercializzare i prodotti con termini riferiti al metodo di produzione biologico. Tale operatore ha la responsabilità di garantire che i prodotti per i quali è rilasciata la certificazione soddisfino in continuo i requisiti su cui la certificazione stessa è basata, ed, in generale, ogni altro requisito di legge.

Lista dei licenziatari: elenco dei licenziatari e dei relativi prodotti con l'indicazione delle norme in conformità alle quali sono certificati. La lista è disponibile a semplice richiesta presso la sede di Agroqualità e presso le sedi delle Autorità Competenti per territorio.

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

Non conformità: mancato soddisfacimento delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica. Per i prodotti biologici, sulla base della normativa nazionale le NC si distinguono in inosservanze, irregolarità ed infrazioni e comportano l'applicazione di una corrispondente misura nei confronti dell'operatore, applicata in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della NC.

Operatore: soggetto (persona fisica o giuridica) che ha presentato la richiesta di certificazione ed è responsabile del rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento nell'ambito dell'impresa biologica sotto il suo controllo.

Piano dei controlli annuale: documento che definisce i criteri con cui si stabiliscono, per ciascun operatore, il livello di rischio di non conformità, la frequenza minima annuale dei controlli e la frequenza minima annuale dei campionamenti.

Piano delle azioni correttive: documento predisposto dall'Azienda al fine di fornire evidenza della modalità con cui la stessa procede per eliminare le cause che hanno determinato la non conformità.

Procedura: modo specificato per svolgere un'attività o un processo (UNI EN ISO 9000).

Processo: insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita (UNI EN ISO 9000).

Programma Annuale di Produzione: documento con il quale gli operatori biologici, direttamente o tramite soggetti delegati, dichiarano la qualità e la quantità delle loro produzioni agli Organismi di Controllo.

Prova: determinazione di una o più caratteristiche mediante una procedura (UNI EN ISO 9000).

Rapporto di verifica ispettiva: documento che presenta i risultati della valutazione della conformità e altre informazioni ad essa relative.

Schema di certificazione: sistema di certificazione relativo a determinati prodotti e processi, ai quali si applicano le stesse norme, le stesse regole particolari e la stessa procedura.

Schema di valutazione della conformità: sistema di valutazione della conformità relativo a determinati prodotti, processi o servizi ai quali si applicano le stesse norme, le stesse regole particolari e la stessa procedura (UNI CEI EN 45020).

Sistema di valutazione della conformità: sistema con proprie regole di procedura e di gestione che attua la valutazione della conformità (UNI CEI EN 45020).

Sorveglianza della conformità: valutazione della conformità per determinare il mantenimento nel tempo della conformità ai requisiti specificati (UNI CEI EN 45020).

Valutazione della conformità: ogni attività relativa alla determinazione, diretta o indiretta, che i requisiti applicabili siano pienamente rispettati (UNI CEI EN 45020).

4. Procedura di certificazione

4.1. Ammissione al sistema di certificazione

L'accesso ai servizi di certificazione di Agroqualità è ammesso, senza preclusioni, a qualsiasi Azienda del settore agroalimentare che lo richieda, purché l'Azienda rispetti le prescrizioni della normativa di riferimento per il metodo di produzione biologica e le condizioni previste nel presente Regolamento. Le procedure in base alle quali Agroqualità opera sono applicate in modo non discriminatorio.

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

4.2. Richiesta di certificazione

Al fine di ottenere l'accesso al sistema di controllo e certificazione, l'operatore deve:

1. presentare la domanda di accesso, che per il Reg. CE 834/07 consiste nella "Notifica di attività di produzione con metodo biologico". La Notifica è il documento obbligatorio e previsto all'art. 28 del Reg. CE 834/07 attraverso il quale l'operatore dichiara le attività che intende svolgere in biologico. Per tutti gli operatori aventi sede nel territorio italiano è obbligatorio presentare la Notifica di attività di produzione con metodo biologico per via informatica secondo le prescrizioni del DM 2049/2012 e sue modifiche e integrazioni, attraverso il Sistema Informativo Biologico (SIB), gestito dal Ministero italiano e collegato agli Organismi di Controllo e/o i sistemi informativi regionali.
2. allegare alla domanda di accesso una dichiarazione d'impegno firmata dall'operatore, secondo quanto prescritto dall'art. 63 del Reg. (CE) 889/2008, nella quale l'azienda si impegna a:
 - descrivere l'unità e/o i siti dell'attività;
 - dichiarare le misure da attuare a livello di unità e/o siti per garantire il rispetto delle norme biologiche;
 - dichiarare il piano di prevenzione da attuare per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti e/o sostanze non autorizzate e le misure di pulizia da prendere lungo tutta la filiera di produzione e durante lo stoccaggio;
3. fornire ogni informazione e facilitare ogni attività di valutazione e l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni ed al personale coinvolto;
4. presentare il programma annuale di produzione a seconda del tipo di attività svolta (PAPV, PAPZ, PAP, PAI, PAPA);
5. dare libero accesso, se del caso, al personale Accredia previa richiesta di assenso formulata da Agroqualità;
6. operare conformemente allo schema di certificazione prescelto;
7. rispettare quanto previsto dalla normativa di riferimento applicabile, in particolare:
 - identificare e tenere sotto controllo i requisiti di certificazione applicabili, compresi quelli cogenti e regolamentati;
 - separare e identificare il prodotto certificato da quello non certificato;
 - garantire la rintracciabilità del prodotto certificato;
 - mantenere le registrazioni e i documenti relativi al prodotto certificato;
 - gestire le non conformità;
 - gestire i reclami;
 - assolvere gli impegni economici inerenti il servizio svolto da Agroqualità.

L'accesso al sistema di controllo e certificazione impegna l'operatore a mantenere la propria struttura conforme ai requisiti di legge ed a quelli dello schema di certificazione adottato.

L'accesso allo schema di certificazione si compone di due fasi:

1. domanda di accesso per ottenere il rilascio del Documento giustificativo a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del Reg. CE 834/07, allegato XII al Reg. CE 889/08 che consente l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo di Agroqualità, per la specifica attività notificata e l'iscrizione agli Albi degli operatori del biologico; il Documento giustificativo ha una validità non superiore a 36 mesi;

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

2. domanda di iscrizione nella lista dei licenziatari Agroqualità per ottenere il rilascio del *Certificato di conformità*, allegato al Documento giustificativo. Indipendentemente dalla sua data di rilascio, il Certificato di conformità non può avere validità superiore al DG al quale è collegato.

Per le aziende di preparazione e distribuzione le due fasi possono coincidere, mentre per le aziende di produzione agricola l'iscrizione nella lista dei licenziatari può avvenire solo dopo la conclusione del periodo minimo di conversione al biologico. Durante tale periodo l'azienda di produzione è sottoposta a sorveglianza.

Gli operatori/importatori che vogliono assoggettarsi al sistema di controllo secondo il metodo biologico, devono presentare ad Agroqualità la seguente documentazione:

- a. il contratto tra Agroqualità e Operatore per il servizio di certificazione e controllo;
- b. la notifica informatica dell'attività con metodo biologico, effettuata secondo le modalità di notifica previste dal decreto 2049 del 01/02/2012 sul sito www.sian.it (nella sezione SIB) o nei siti regionali per le regioni o province autonome che dispongono di propri sistemi informativi per l'agricoltura biologica, copia dell'originale stampato da internet e inviato al MiPAAF ;
- c. dichiarazione firmata dall'Operatore in cui figuri l'impegno dello stesso a:
- effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica del Reg. CE 834/2007 e del Reg. CE 889/2008;
 - accettare, in caso di infrazioni o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica del Reg. CE 834/2007 e del Reg. CE 889/2008 e s.m.i.;
 - accettare di informare per iscritto gli acquirenti del prodotto per far sì che le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione, in caso di applicazione di provvedimenti;
 - comunicare ad Agroqualità, con sufficiente anticipo, gli inizi dell'attività di lavorazione della materia prima biologica, previa decisione positiva relativa all'ammissione al sistema di certificazione e controllo
 - accettare che gli OdC si scambino informazioni in merito all'attività di controllo eseguita sugli Operatori stessi;
 - accettare di dare libero accesso alle strutture e agli impianti sia all'OdC che agli Enti di accreditamento;
 - compilare le Schede ministeriali previste dalla normativa vigente in merito ai lotti di prodotto acquistati da Paesi Terzi;
 - relativamente ai prodotti importati, l'operatore deve fornire le seguenti informazioni: paesi di provenienza dei prodotti importati e quantità previste; destinazione d'uso dei prodotti importati; trasporto da paese extra CE ad importatore e punto d'ingresso della Comunità europea.

Altri documenti allegati alla domanda:

1. planimetria catastale dell'azienda in scala minima 1:10.000 con evidenziati i confini aziendali;
2. planimetria delle strutture e dei locali adibiti allo stoccaggio, magazzinaggio, conservazione, preparazione;
3. certificati e visure catastali ai fabbricati in possesso o nella disponibilità dell'Operatore e connessi all'attività produttive;
4. autodichiarazione di autocontrollo HACCP;
5. dichiarazione operatore;

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

6. copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA e copia del documento di identità del rappresentante legale;
7. autorizzazione sanitaria;
8. ricette di preparazione e schede tecniche di coadiuvanti tecnologici, ingredienti non biologici e materiale di confezionamento;
9. programma annuale di importazione (PAI) in cui viene definito il programma annuale di importazione di prodotti provenienti da Paesi Terzi. Tale documento deve essere trasmesso ad Agroqualità contestualmente alla prima notifica ed entro il 31 gennaio di ogni anno (PAI annuale), oppure durante l'anno, ogni volta che intervengono variazioni (PAI di variazione).

L'Operatore deve tenere disponibile in azienda, al fine di consentire i controlli da parte del tecnico ispettore, una dichiarazione contenente:

- descrizione completa dell'unità, degli stabilimenti e dell'attività;
- una descrizione delle misure concrete che sono adottate a livello dell'unità, degli stabilimenti o dell'attività per garantire il rispetto delle disposizioni del Reg. CE 834/2007, ed in particolare dei requisiti tecnici descritti nel Reg. CE 889/2008,
- una descrizione delle misure precauzionali atte a ridurre il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati e le misure di pulizia adottate nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la catena di produzione dell'Operatore.
- l'attività complessiva svolta dall'azienda: campo di attività, stabilimenti e linee di produzione, struttura organizzativa e numero di addetti;
- il processo di trasformazione dei prodotti biologici: descrizione del processo di trasformazione e diagramma di flusso, rese produttive medie, comprensive dei relativi scarti di lavorazione, e coadiuvanti tecnologici impiegati;
- le procedure di pulizia e sanificazione per garantire il corretto utilizzo di strutture, impianti e attrezzature;
- i metodi di lotta alle infestazioni: le misure adottate per evitare il ricorso alla lotta chimica e qualora ciò non fosse possibile, le ulteriori misure adottate per evitare la contaminazione dei prodotti;
- le procedure di stoccaggio per garantire l'identificazione e la separazione delle partite dei prodotti biologici ed evitare che le stesse siano mescolate ed entrino in contatto con i prodotti convenzionali;
- le procedure di trasporto per garantire che l'identificazione dei prodotti biologici e per evitare che gli stessi siano contaminati, sostituiti, mescolati o entrino in contatto con i prodotti non biologici;
- la valutazione dei fornitori: misure adottate per accertare che i fornitori siano sottoposti al sistema di controllo per i prodotti biologici forniti;
- elenco dei fornitori di prodotti biologici;
- i controlli di accettazione per accertare la conformità al Reg. CE 834/2007 dei prodotti in ingresso;
- le procedure di identificazione e rintracciabilità dei prodotti in ingresso nel processo ed in uscita dall'azienda;
- il controllo di processo e il piano di campionamento per garantire la sicurezza e la conformità dei prodotti allo standard di prodotto biologico;
- le procedure di gestione delle non conformità e dei reclami e in particolare la gestione del prodotto non conforme;

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

- le procedure adottate per il mantenimento delle registrazioni (contabilità fiscale e di magazzino) e della documentazione (certificati di conformità, documenti di acquisti e vendite, ecc.).

Tale dichiarazione viene verificata da Agroqualità, durante la fase di verifica ispettiva e segnala eventuali carenze o NC che l'operatore dovrà controfirmare per accettazione. Evidenza di queste segnalazioni, si ritrova nella Relazione di Ispezione.

Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi, ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 1235/2008, possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria "Importatori" dell'Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.

Gli importatori devono informare, almeno sette giorni prima, Agroqualità e il Ministero delle politiche agricole alimentari e (Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca), di ogni partita che deve essere immessa in libera pratica nell'Unione Europea, tramite posta elettronica all'indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it, indicando in oggetto "*comunicazione arrivo merce: ragione sociale dell'importatore*", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato I del DM 18378 del 09 Agosto 2012; Agroqualità verifica che l'importazione avvenga in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1235/2008 accertando, altresì, la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore compresa, ove previsto, la regolarità del certificato fitosanitario di esportazione di cui al DLgs 214/2005, al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate nonché la relativa tracciabilità.

Agroqualità, elabora, per gli importatori, una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantità, qualità e del valore dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti e di qualsiasi informazione riferita al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato.

Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli importatori, iscritti nell'Elenco nazionale degli operatori biologici, comunicano al MiPAAF i prodotti e le relative quantità di tutte le partite importate nel corso dell'anno precedente. La comunicazione deve essere effettuata tramite posta elettronica, all'indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it, indicando in oggetto "*comunicazione annuale importazioni: ragione sociale dell'importatore*", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato II del presente Decreto.

Agroqualità assicura, per ogni importatore assoggettato al proprio sistema, controlli frequenti e, se del caso, non preannunciati, anche presso la dogana di arrivo della partita di cui è stata data comunicazione ai sensi dell'art. 1 del DM 18378 del 09 Agosto 2012, assicurando anche il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83, secondo paragrafo del Reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalità di trasporto.

4.3. Contratto e tariffario

All'azienda che richiede l'accesso al sistema di controllo e certificazione viene inviato il contratto tra Agroqualità e l'Operatore compreso di preventivo elaborato sulla base del tariffario. L'accesso al sistema di controllo e certificazione è subordinato all'accettazione, tramite firma da parte del rappresentante legale dell'azienda, del suddetto contratto per il servizio di certificazione e controllo. Nel caso in cui l'azienda intenda conoscere i costi di certificazione, prima della formale "*Notifica di attività di produzione con metodo biologico*", la stessa dovrà inoltrare ad Agroqualità debitamente compilato il questionario informativo (MREGBIO-1). Sulla base delle informazioni acquisite Agroqualità provvederà alla formulazione dell'offerta tecnico economica (MREGBIO-2).

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

4.4. Valutazione di conformità

La valutazione di conformità presso l'Azienda ha lo scopo di accertare la conformità dei prodotti alimentari alle disposizioni comunitarie e nazionali e si applica durante tutte le fasi del processo produttivo, con riferimento al tipo di attività sottoposta a controllo.

I controlli ispettivi sul processo produttivo si distinguono in:

- controllo in ingresso: sopralluogo ispettivo che copra tutte le attività svolte dall'operatore a fronte di prima notifica, effettuata dall'ispettore di Agroqualità, ai fini della determinazione dell'idoneità dell'operatore al regime di controllo CE sull'agricoltura biologica (può essere condotta in più momenti temporali);
- controllo ordinario annuale: sopralluogo ispettivo, effettuato dall'ispettore di Agroqualità, ai fini della determinazione del mantenimento dell'idoneità dell'operatore al regime di controllo CE sull'agricoltura biologica (può essere condotta in più momenti temporali);
- controllo supplementare annuale: sopralluogo ispettivo programmato eseguito sulla base del rischio aggiuntivo al controllo ordinario annuale;
- controllo straordinario: nei casi in cui si sospetta la non conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali, dirette a prevenire i rischi specifici sulla corretta applicazione del metodo di produzione biologico. Saranno mirate e proporzionate all'obiettivo specifico e potranno essere effettuate nei casi in cui risulta necessaria la verifica dell'efficacia dell'azione correttiva intrapresa.

Agroqualità effettuerà comunque, almeno una volta all'anno, un controllo fisico completo della produzione, delle unità di confezionamento o degli altri locali nominando uno o più ispettori a cui è affidato l'incarico di effettuare la valutazione di conformità dell'Azienda.

I controlli sono svolti secondo le seguenti tipologie di ispezioni:

- controlli ispettivi con preavviso: cioè con preavviso all'operatore, inserite in un "Piano dei controlli" in cui vengono definiti frequenza e tipo degli interventi che garantiscono un controllo proporzionato all'obiettivo;
- controlli ispettivi senza preavviso: effettuate a campione almeno sul 10 % e concentrate sugli operatori per i quali il rischio di accertamento di non conformità è più elevato; per questo tipo di ispezioni non è previsto alcun tempo di preavviso per l'operatore.

Agroqualità, secondo quanto stabilito dalla direttiva ministeriale prot. n. 13318 del 03/07/2015, prevede inoltre delle misure di controllo rinforzato nei casi in cui vengono accertate le seguenti situazioni:

- operatori soggetti a più di tre segnalazioni "OFIS" (Organic Farming Information System) nell'arco di 2 anni (alla quarta segnalazione, cioè, vanno adottate le misure di controllo rinforzato);
- operatori a carico dei quali l'OdC ha emesso una irregolarità e/o infrazione a seguito di una segnalazione OFIS;
- operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale;
- in casi di particolare gravità, a richiesta dell'autorità competente.
- operatori che sono stati oggetto di soppressioni delle indicazioni nella stessa area con sospensione di tre mesi;
- operatori che cambiando ODC erano sottoposti a Piano di Sorveglianza Rinforzato dall' ODC precedente;

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

- operatori che appartengono a filiere per le quali le autorità competenti prescrivono controlli rinforzati

Qualora si verificano le suddette situazioni critiche, Agroqualità prevede di effettuare:

- un sopralluogo immediato presso l'operatore segnalato, con redazione di un bilancio di massa del prodotto (o prodotti) e, se del caso, di altra produzione dell'operatore, nonché il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;
- ulteriori attività ispettive e di prelievo campioni da attuarsi per un arco temporale adeguato, individuato da Agroqualità sulla base dell'analisi del rischio, della tipologia di attività dell'operatore, dell'eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall'operatore nella filiera.

In caso di non conformità riguardanti prodotti biologici di importazione, le misure di controllo rinforzato si applicheranno all'importatore che avrà cura di comunicare ad Agroqualità, entro il giorno successivo alle stesse, tutte le importazioni di prodotto biologico, effettuate successivamente all'accertamento della non conformità, anche se il prodotto è destinato a stabilimento di altro soggetto. L'Importatore allegnerà alla comunicazione copia del Documento giustificativo e/o del Certificato di conformità del fornitore.

Le misure di controllo rinforzato non si applicano all'operatore che effettua la mera commercializzazione di prodotti biologici in forma sfusa e/o confezionata, ma esse si applicano al produttore che ha conferito il prodotto oggetto di criticità.

In caso di prodotti confezionati, le misure di controllo rinforzato si applicano al solo soggetto che ha conferito il prodotto non conforme, qualora l'operatore che ha effettuato l'ultima manipolazione risulti estraneo alla criticità riscontrata.

Le misure di controllo rinforzato si applicano anche agli operatori che sono stati sospesi ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato 1 del D.M. 20.12.2013, nel momento che, al termine del periodo di sospensione, essi rientrano nel sistema di controllo.

Le visite ispettive svolte in ambito di misure di controllo rinforzato dovranno essere tutte di tipo non annunciato e, in ogni caso, al verificarsi delle condizioni di attivazione di tali misure, Agroqualità inserirà l'operatore nella classe di rischio più alta.

Le misure di controllo rinforzato sono da ritenersi a tutti gli effetti connesse all'esistenza di una non conformità a carico degli operatori: pertanto l'operatore non può cambiare OdC durante il periodo di applicazione delle misure.

L'Organismo di controllo comunica all'operatore l'inserimento nel programma di controllo rinforzato nel corso della visita immediata di cui sopra. Agroqualità, inoltre, comunica via PEC all'Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione/i competente/i per sede operativa e legale, l'inserimento dell'operatore nel programma di controllo rinforzato, nonché, alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate.

La fase di valutazione inizia solamente dopo l'invio da parte dell'Azienda della documentazione prevista al punto 5.2. La data di effettuazione del controllo di ingresso viene, quindi, concordata con l'Operatore e deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica.

4.4.1. Controllo in ingresso

La pianificazione del controllo in ingresso viene effettuata da Agroqualità che provvede, inoltre, ad assegnare l'incarico all'ispettore che ha la qualifica necessaria.

L'ispettore designato, nell'ambito della verifica di avvio, si accerta del rispetto da parte dell'Azienda dei requisiti previsti dal Documento normativo di riferimento ed effettua la verifica della dichiarazione, delle descrizioni e delle misure adottate dall'Operatore.

Terminata la verifica, l'ispettore redige la Documentazione d'ispezione in fase di avvio e, sentite anche le eventuali richieste e osservazioni dell'Operatore, espone a quest'ultimo i risultati della visita ispettiva. Con la sottoscrizione della Relazione d'ispezione da parte del personale ispettivo e dell'Operatore termina l'attività di ispezione.

Se nel corso della verifica sono riscontrate non conformità, Agroqualità richiede all'Azienda di predisporre il piano delle azioni correttive che deve contenere le relative correzioni, azioni correttive ed i tempi di attuazione.

Contestualmente l'ispettore provvede a inviare alla Segreteria Tecnica di competenza la documentazione d'ispezione, a consegnare i possibili campioni prelevati e a rilasciare all'Operatore copia della relazione d'ispezione, comprensiva degli allegati e, in caso di campionamento, un contro-campione del materiale prelevato, nonché copia del Verbale di Prelievo Campioni.

4.4.2. Controllo ordinario annuale

La programmazione delle ispezioni e dei campionamenti in fase di controllo viene effettuata nell'ambito dell'elaborazione del Piano di controllo annuale. In questo contesto Agroqualità provvede alla definizione del numero, del tipo e della tempistica dell'ispezione e del campionamento.

Nella pianificazione delle verifiche ispettive e dei campionamenti, Agroqualità programma le stesse in funzione dei valori di rischio che un Operatore produca e/o commercializzi prodotti non conformi, in base ad una frequenza minima annuale di controlli fissati su tre gruppi, come di seguito indicati:

- gruppo 1: Operatori a basso rischio per i quali si esegue almeno un controllo ordinario annuale;
- gruppo 2: Operatori a medio rischio per i quali si eseguono almeno due controlli ispettivi, di cui il primo è un controllo ordinario e il secondo un controllo annuale supplementare preferibilmente "non annunciato";
- gruppo 3: Operatori ad alto rischio per i quali si eseguono almeno tre controlli ispettivi, di cui uno è un controllo ordinario mentre gli altri due saranno controlli supplementari annuali di cui almeno uno sarà senza preavviso.

L'ispettore designato nel Piano di controllo annuale, nell'ambito delle ispezioni di controllo, ha il compito di verificare il mantenimento delle condizioni di conformità ai requisiti normativi di riferimento in materia di agricoltura biologica. Inoltre, deve verificare l'attuazione di correzioni e l'efficacia di azioni correttive corrispondenti a non conformità riscontrate in precedenza.

Terminata la verifica, l'ispettore redige la Documentazione d'ispezione in fase di avvio e, sentite anche le eventuali richieste e osservazioni dell'Operatore, espone a quest'ultimo i risultati della visita ispettiva. Con la sottoscrizione della Relazione d'ispezione da parte del personale ispettivo e dell'Operatore termina l'attività di ispezione.

Se nel corso della verifica sono riscontrate non conformità, Agroqualità richiede all'Azienda di predisporre il piano delle azioni correttive che deve contenere le relative correzioni, azioni correttive ed i tempi di attuazione. Qualora vengano prelevati campioni da sottoporre a prove e/o analisi di laboratorio, l'Operatore viene informato del fatto che la fase di analisi viene affidata in convenzione ad un laboratorio accreditato e un'analoga campionatura di riscontro viene consegnata allo stesso per consentirgli di poter condurre un'analisi indipendente parallela.

Contestualmente l'ispettore provvede ad inviare alla Segreteria Tecnica di competenza la documentazione d'ispezione, a consegnare i possibili campioni prelevati e a rilasciare all'Operatore copia della relazione d'ispezione, comprensiva degli allegati e, in caso di campionamento, un contro-campione del materiale prelevato, nonché copia del Verbale di Prelievo Campioni.

L'ispettore ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni di Agroqualità specificate nell'incarico affidatogli. Qualora emergano circostanze che impediscano o limitino lo svolgimento dell'incarico, l'ispettore ha l'obbligo di registrare e motivare nella relazione di ispezione tali circostanze, nonché di dare comunicazione tempestiva ad Agroqualità per le opportune decisioni del caso.

Agroqualità effettua comunque, almeno una volta all'anno, un controllo fisico completo della produzione, delle unità di confezionamento o degli altri locali nominando uno o più ispettori a cui è affidato l'incarico di effettuare la valutazione di conformità dell'azienda.

Nell'ipotesi in cui la durata del processo produttivo non consente nell'ambito della visita annuale di verificare ogni fase del processo, sulla base di una specifica valutazione del rischio, Agroqualità individuerà il momento più opportuno in cui effettuare la visita annuale, tenendo conto dei punti critici del processo stesso, fermo restando il fatto che verrà comunque effettuato un controllo almeno a livello documentale sull'intero ciclo produttivo. Nelle suddette ipotesi, Agroqualità garantirà che nelle successive visite di controllo aggiuntive o nelle successive visite annuali, sia accertata la conformità dell'intero processo produttivo alle norme relative alla produzione biologica. Sulla base di quanto rilevato in sede di ispezione in fase di avvio e da quanto emerso in sede di valutazione del rischio ed esamina della documentazione aziendale, Agroqualità valuterà la possibilità di effettuare un programma di sorveglianza su base annuale in cui prevedere più visite di controllo durante l'anno per riuscire ad effettuare una verifica completa per tutte le fasi e processi di lavorazione assoggettati al sistema di controllo delle produzioni biologiche.

In merito all'ampiezza della verifica, è opportuno che la visita annuale comprenda in via ordinaria una verifica dell'intero sito produttivo aziendale. Tuttavia, ove le unità produttive aziendali siano del tutto omogenee dal punto di vista strutturale e dei processi applicati, la visita annuale non deve necessariamente includere una verifica fisica della totalità delle stesse, ma può essere effettuata su un campione rappresentativo delle unità produttive. Pertanto occorre considerare la specificità aziendale e la natura dei processi produttivi per effettuare una verifica ispettiva efficace ed, a tal fine, assume un rilievo fondamentale l'analisi del rischio delle diverse realtà aziendali.

4.4.3. Prove analitiche

Alla pianificazione delle visite ispettive è associato un programma di campionamento elaborato in funzione dei valori di rischio che un operatore produca e/o commercializzi prodotti non conformi, fissato in base ad una frequenza minima annuale di prelievo/analisi, così come di seguito indicato:

- Gruppo 1: Operatori a basso rischio per i quali di norma non si eseguono analisi;
- Gruppo 2: Operatori a medio rischio per i quali si esegue un'analisi su un numero di operatori pari almeno alla radice quadrata della popolazione del gruppo;
- Gruppo 3: Operatori ad alto rischio per i quali si esegue almeno una analisi sul 100% della popolazione del gruppo.

Il numero di campioni che Agroqualità deve prelevare e analizzare ogni anno corrisponde ad almeno il 5 % del numero di operatori soggetti al suo controllo. La selezione degli operatori presso i quali effettuare il campionamento è effettuata sulla base e valutazione generale del rischio.

E' compito degli ispettori incaricati effettuare il campionamento da sottoporre ad analisi di laboratorio al fine di accertare l'assenza di elementi non conformi al Reg. CE 834/2007 e al Reg. CE 889/2008 e relativi allegati dei decreti e circolari ministeriali

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

attuativi del regolamento nonché delle leggi regionali in materia di agricoltura biologica. Laddove non si verificano situazioni sospette, l'ispettore segue le prescrizioni impartite nell'incarico assegnatogli nel Piano di controllo annuale, se, invece, dovessero presentarsi segni che fanno sorgere il sospetto di utilizzo di sostanze non conformi, l'ispettore ha l'autorità di effettuare i campionamenti necessari.

La scelta del/i laboratorio/i viene comunicata da Agroqualità all'Operatore che può proporre, entro cinque giorni lavorativi, le proprie obiezioni, motivate, al suo/loro impiego. In caso di accoglimento delle obiezioni proposte, Agroqualità provvede a scegliere un altro/i laboratorio/i, inserito nel Registro Laboratori qualificati (RLAB), e a chiederne nuovamente l'accettazione.

Per i dettagli esecutivi a cui i tecnici ispettori fanno riferimento per il prelievo dei campioni si rimanda all'Istruzione operativa per il prelievo dei campioni dei prodotti ottenuti secondo il metodo di produzione biologico (IO_PP2-3 Rev. 0).

4.4.4. Non conformità

Per NC si intende qualsiasi condizione di mancato soddisfacimento di requisiti della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento. Le NC possono essere causate da azioni compiute dall'Operatore, da sue negligenze, come da eventi non imputabili direttamente alle sue responsabilità.

Nell'attività di controllo degli Operatori, sono previste tre categorie di non conformità classificate in base alla loro capacità di pregiudicare o meno l'idoneità del processo produttivo soggetto a certificazione. Tali categorie sono: inosservanza, irregolarità ed infrazione, alle quali corrispondono conseguenti misure le quali sono applicate in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità.

L'elenco delle non conformità da rilevare nei confronti degli operatori assoggettati nonché i relativi provvedimenti sono descritti nella tabella allegata al DM15962 del 20/12/2013.

4.4.5. Tempistiche

I verbali di controllo ispettivo, predisposti a seguito di ogni visita effettuata dal personale ispettivo di Agroqualità, controfirmati dall'operatore o da un suo delegato responsabile dell'unità operativa, devono essere trasmessi in originale o per via telematica dall'ispettore alla sede dell'Organismo di controllo entro il mese successivo a quello di esecuzione delle visite ispettive. Qualora siano state rilevate delle non conformità riconducibili a inosservanze, i verbali di controllo ispettivo devono essere trasmessi entro 15 giorni dalla visita ispettiva; nel caso siano state rilevate delle non conformità riconducibili a infrazioni e irregolarità entro 3 giorni dalla visita ispettiva. Una copia dei verbali di controllo ispettivo deve essere consegnata all'operatore o ad un suo delegato responsabile dell'unità produttiva al termine della visita ispettiva.

Qualora, durante una verifica ispettiva sia accertata un'inosservanza, Agroqualità emette e trasmette all'operatore il provvedimento, che prevede la misura della diffida, utilizzando la posta elettronica certificata ovvero un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuta a conoscenza. Il provvedimento di diffida emesso nei confronti dell'operatore prevede un termine non superiore ai 60 giorni per il trattamento dell'inosservanza e la presentazione dell'eventuale proposta di azione correttiva. Agroqualità verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'inosservanza e valuta, se del caso, l'eventuale proposta di azione correttiva entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell'eventuale azione correttiva Agroqualità verifica l'efficacia della stessa.

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

Qualora sia accertata una irregolarità, Agroqualità emette il provvedimento tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e lo trasmette, tramite posta elettronica certificata ovvero con un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione, entro e non oltre 3 giorni dall'emissione all'operatore che lo attua con immediatezza. Il provvedimento emesso dall'Organismo di controllo prevede, se il prodotto è stato commercializzato, che l'operatore comunica ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attiva l'eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento utilizzando un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione. Qualora non è possibile ritirare il prodotto, l'operatore ne dà comunicazione ad Agroqualità per la tempestiva segnalazione tramite posta elettronica certificata all'Ufficio e/o agli Uffici territoriali dell'ICQRF, territorialmente competenti sia per la sede operativa sia per la sede legale degli operatori coinvolti e alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari. Il provvedimento emesso da Agroqualità prevede l'obbligo per l'operatore di: dare evidenza degli adempimenti previsti precedentemente; presentare proposta di azione correttiva, comprese le eventuali misure accessorie, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento. Agroqualità verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'irregolarità e valuta la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell'azione correttiva Agroqualità verifica l'efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, attraverso l'effettuazione di una nuova visita ispettiva. Agroqualità, se del caso, emette un nuovo Documento giustificativo ed un nuovo Certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento ovvero, qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.

Agroqualità, qualora sia accertata una infrazione, emette il provvedimento tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e lo trasmette, tramite posta elettronica certificata ovvero con un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione, entro e non oltre 3 giorni dall'emissione all'operatore che lo attua con immediatezza.

La sospensione della certificazione e l'esclusione dell'operatore si applicano dalla data in cui l'operatore ha ricevuto il provvedimento; qualora il provvedimento preveda anche la soppressione delle indicazioni biologiche, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5, comma 2 del DM 18096 del 26/09/2014.

Il provvedimento emesso da Agroqualità prevede l'obbligo per l'operatore di: dare evidenza degli adempimenti previsti; in caso di applicazione della misura della sospensione e dell'eventuale misura accessoria, presentare proposta di azione correttiva entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Agroqualità verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'infrazione e valuta la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva entro il termine del periodo di sospensione. Al termine della fase di attuazione dell'azione correttiva Agroqualità verifica l'efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, attraverso l'effettuazione di una nuova visita ispettiva.

Se del caso, Agroqualità, emette un nuovo Documento giustificativo e l'eventuale Certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento, ovvero, qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

4.5. Rilascio della certificazione

Il Referente Regionale, sulla base della Relazione di ispezione, dei risultati delle eventuali analisi di laboratorio, dell'esame dei Programmi Annuali di Produzione e dell'ultima Notifica, delle eventuali NC, Correzioni e AC, verifica l'adeguatezza e la completezza di tutta la documentazione prima di inoltrare la pratica al comitato tecnico. Successivamente il Comitato Tecnico effettua la Delibera definitiva sulla base delle evidenze esaminate.

In caso siano state riscontrate non conformità dall'ispettore, confermate dal Referente Regionale, il Comitato Tecnico procede all'applicazione del relativo provvedimento, secondo la "Tabella Non Conformità" allegata, alla quale si rimanda per la gestione delle non conformità (inosservanze, irregolarità e/o infrazioni). Agroqualità richiede, quindi, all'operatore di attuare le necessarie integrazioni, correzioni e AC e le relative tempistiche di attuazione. In deroga a quanto suddetto, l'ispettore, solo nel caso di accertata inosservanza, adotta immediatamente la misura della diffida e richiede all'operatore il piano delle azioni correttive.

Qualora l'Operatore non riceva alcuna comunicazione da Agroqualità entro 45 giorni dalla data dell'Ispezione di controllo, deve intendere che la Valutazione di Conformità ha avuto esito positivo. La tempistica sopra citata può subire un incremento massimo di 15 giorni qualora venga riscontrata la presenza di residui non ammessi nel rapporto di analisi.

L'Operatore, subordinatamente all'esito positivo della Valutazione della conformità da parte del Comitato Tecnico, ottiene il rilascio del Documento Giustificativo redatto ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 834/2007 e ai sensi art 68 del reg.889/2008. Il Documento giustificativo deve comunque essere emesso da Agroqualità entro 90 giorni dalla data di prima notifica effettuata da parte dell'operatore assoggettato.

Il Documento giustificativo è il documento che attesta l'inserimento dell'Operatore nel sistema di controllo di Agroqualità, per la specifica attività notificata, ed è emesso in prima edizione al termine dell'iter di ammissione al sistema di controllo. Il documento non riporta l'elenco dei prodotti soggetti a certificazione e non autorizza l'Operatore a rilasciare dichiarazioni di conformità. La sua funzione è limitata all'attestazione di inserimento nel sistema di controllo e all'iscrizione agli albi regionali, ma non è utilizzabile come strumento di certificazione di prodotto. Esso ha validità 36 mesi ma deve essere rinnovato ad ogni notifica di variazione che comporti modifiche dei dati in esso contenuti.

Su richiesta dell'operatore, attraverso la compilazione del modulo "Richiesta documenti" (MPGP5-9), Agroqualità provvede all'emissione del Certificato di conformità. Il Certificato di conformità riporta l'elenco dei prodotti con le relative indicazioni di conformità al metodo di produzione biologico; è valido solo se allegato al Documento giustificativo e autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura e nella pubblicità o nei documenti commerciali i termini riservati al metodo di produzione biologico.

Il periodo di validità del Certificato di conformità è di massimo 36 mesi e non può superare quello del Documento giustificativo al quale è associato.

4.6. Requisiti e Condizioni per il Mantenimento della Certificazione

La sorveglianza sul sistema ha lo scopo di verificare il mantenimento da parte dell'Azienda dei requisiti normativi di riferimento in materia di agricoltura biologica e il corretto utilizzo del marchio di Agroqualità. La sorveglianza è effettuata con le stesse modalità indicate nel punto 5.4.

Ai fini del mantenimento della Certificazione, l'Operatore deve soddisfare le seguenti condizioni e requisiti:

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

- operare sempre conformemente alle disposizioni del Reg. CE 834/2007 e della normativa e legislazione comunitaria, nazionale e regionale riferibile;
- rispettare i requisiti stabiliti nel presente Regolamento;
- assolvere gli impegni economici per il servizio fornito da Agroqualità per le attività di certificazione e controllo;
- fornire tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità, incluse quelle per l'esame della documentazione e per l'accesso a tutte le aree connesse direttamente o indirettamente al processo oggetto della certificazione e alle registrazioni, compresi i reclami;
- utilizzare il marchio di Agroqualità ed il materiale pubblicitario solo in riferimento ai processi/prodotti certificati, come stabilito nel paragrafo 7 del presente Regolamento.

4.7. Estensione della certificazione

Gli Operatori assoggettati al sistema di certificazione e controllo, qualora abbiano esigenza di estendere il campo di applicazione (ad esempio qualora vogliono assoggettare al sistema di certificazione e controllo nuovi processi/prodotti, aree, linee), possono farlo inoltrando la notifica di variazione attività con metodo biologico seguendo le stesse modalità della prima notifica. Ai fini della decisione finale circa la conformità ed il rilascio della certificazione, viene seguito lo stesso iter della notifica iniziale.

4.8. Notifica di variazione

Qualora intervengano variazioni riguardanti gli estremi identificativi dei soggetti coinvolti nella notifica di attività con metodo biologico, le unità produttive coinvolte nel processo certificato, le categorie di attività e/o il processo, l'Operatore deve inviare ad Agroqualità ed all'Autorità competente per territorio, relativa notifica di variazione con le stesse modalità della prima notifica, entro 30 giorni dalla variazione intervenuta. Ai fini della decisione sulla certificazione relativa alla notifica di variazione viene seguita la stessa procedura della prima notifica.

4.9. Controlli rinforzati

Agroqualità, secondo quanto stabilito dalla direttiva ministeriale prot. n. 13318 del 03/07/2015 e dall' RT 16, rev.5, prevede inoltre delle misure di controllo rinforzato nei casi in cui vengono accertate le seguenti situazioni:

- operatori soggetti a più di tre segnalazioni "OFIS" (Organic Farming Information System) nell'arco di 2 anni (alla quarta segnalazione, cioè, vanno adottate le misure di controllo rinforzato);
- operatori a carico dei quali l'Odc ha emesso una irregolarità e/o infrazione a seguito di una segnalazione OFIS;
- operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale;
- in casi di particolare gravità, a richiesta dell'autorità competente;
- operatori che sono stati oggetto di soppressioni delle indicazioni nella stessa area con sospensione di tre mesi;
- operatori che cambiando ODC erano sottoposti a Piano di Sorveglianza Rinforzato dall'Odc precedente;
- operatori che appartengono a filiere per le quali le autorità competenti prescrivono controlli rinforzati.

Qualora si verificano le suddette situazioni critiche, Agroqualità prevede di effettuare:

1. un sopralluogo ispettivo immediato presso l'operatore segnalato, con redazione di un bilancio di massa del prodotto (o prodotti) e, se del caso, di altra produzione dell'operatore, nonché il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;

2. ulteriori controlli straordinari senza preavviso e di campionamenti da attuarsi nel periodo individuato da Agroqualità per il controllo;
3. attribuzione di un livello di rischio alto.

I piani di controllo rinforzato sono valutati ed attribuiti da Agroqualità sulla base dell'analisi del rischio, della tipologia di attività dell'operatore, dell'eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall'operatore nella filiera di interesse e comunque interessano un arco temporale non inferiore a 3 mesi. Tale periodo è rinnovabile e cesserà solo se al suo termine Agroqualità riterrà venuta meno la situazione di potenziale rischio per la sicurezza e l'affidabilità del sistema.

L'inserimento degli operatori al controllo rinforzato è deciso dal comitato tecnico che ne stabilisce anche la durata della sua applicazione nonché la cessazione.

In caso di non conformità riguardanti prodotti biologici di importazione, le misure di controllo rinforzato si applicheranno all'importatore che avrà cura di comunicare ad Agroqualità, entro il giorno successivo alle stesse, tutte le importazioni di prodotto biologico, effettuate successivamente all'accertamento della non conformità, anche se il prodotto è destinato a stabilimento di altro soggetto. L'Importatore alleggerà alla comunicazione copia del documento giustificativo e/o del certificato di conformità del fornitore.

Le misure di controllo rinforzato non si applicano all'operatore che effettua la mera commercializzazione di prodotti biologici in forma sfusa e/o confezionata, ma esse si applicano al produttore che ha conferito il prodotto oggetto di criticità.

In caso di prodotti confezionati, le misure di controllo rinforzato si applicano al solo soggetto che ha conferito il prodotto non conforme, qualora l'operatore che ha effettuato l'ultima manipolazione risulti estraneo alla criticità riscontrata. Le misure di controllo rinforzato si applicano anche agli operatori che sono stati sospesi ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato 1 del D.M. 20.12.2013, nel momento che, al termine del periodo di sospensione, essi rientrano nel sistema di controllo.

Le misure di controllo rinforzato sono da ritenersi a tutti gli effetti connesse all'esistenza di una non conformità a carico degli operatori, pertanto l'operatore non può cambiare OdC durante il periodo di applicazione delle misure.

L'Organismo di controllo comunica all'operatore l'inserimento nel programma di controllo rinforzato nel corso del controllo di cui sopra. Agroqualità, inoltre, comunica via PEC all'Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione/i competente/i per sede operativa e legale, l'inserimento dell'operatore nel programma di controllo rinforzato, nonché, alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate.

4.10. Transazioni di prodotti biologici

Gli operatori del settore biologico controllati da Agroqualità, in relazione al controllo delle transazioni di prodotti bio, dovranno gestire le stesse nelle modalità di seguito descritte.

Il controllo delle transazioni biologiche richiede una specifica procedura di controllo per quelle **rientranti** nelle cosiddette "filiere a rischio".

Le filiere a rischio individuate sono le seguenti:

- **Cereali, soia e altre proteaginose:** TON 40 per transazioni con il medesimo operatore;
- **Olio extra vergine di oliva:** TON 15 per transazioni con il medesimo operatore;
- **Pomodoro da industria:** TON 300 per transazioni con il medesimo operatore;
- **Riso:** TON 15 per transazioni con il medesimo operatore.

Gli operatori rientranti nelle suddette filiere a rischio dovranno effettuare una puntuale valutazione della qualifica dei fornitori secondo i seguenti principi:

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

- a) devono richiedere i documenti di conformità al fornitore e verificare sul sistema SIB (in caso di fornitori italiani) o tramite la consultazione delle banche dati dei rispettivi Organismi di Controllo (in casi di fornitori esteri) la rispondenza dei suddetti documenti mantenendo evidenza oggettiva di tale controllo;
- b) nella veste di acquirenti devono tempestivamente, e comunque entro 15 gg, informare Agroqualità delle transazioni relative alle filiere a rischio;
- c) nella veste di fornitori devono trasmettere ai loro acquirenti il documento giustificativo e il certificato di conformità;
- d) nella veste di fornitori devono tempestivamente, e comunque entro 15gg, informare Agroqualità delle transazioni relative alle filiere a rischio.

Pertanto, gli operatori ricadenti nelle tipologie di prodotto di cui sopra, al raggiungimento dei quantitativi di soglia critica, dovranno trasmettere ad Agroqualità, mediante il caricamento sul portale bio di Agroqualità, i documenti di trasporto relativi all'acquisto o alla vendita ed il documento di conformità nei tempi previsti al punto **4.10 b) e/o d)** del presente capitolo.

Gli operatori ricadenti nelle tipologie di prodotto di cui sopra che non superano la soglia critica dovranno trasmettere ad Agroqualità, mediante il caricamento sul portale bio di Agroqualità, le informazioni relativi all'acquisto o vendita entro e non oltre 30 giorni.

Nel corso dei controlli ispettivi in campo l'ispettore incaricato verificherà che l'operatore effettui la valutazione della qualifica dei fornitori secondo le specifiche sopra riportate e assolva gli obblighi di comunicazione con l'OdC.

Agroqualità S.p.A. per gli operatori ricadenti nelle filiere a rischio, al raggiungimento dei quantitativi soglia critici, farà un monitoraggio della congruità delle transazioni attraverso il sistema di informazione di cui all'Art. 31 del reg CE 834/2007 ed i programmi di produzione annuali.

4.11. Cambio organismo di controllo e dichiarazione liberatoria

L'operatore che intende cambiare organismo di controllo al quale è assoggettato, ha l'obbligo di presentare una notifica di variazione, in conformità alla normativa vigente.

L'Organismo di controllo subentrante ha l'obbligo di chiedere all'Organismo di controllo recedente una dichiarazione liberatoria sull'idoneità aziendale, contenente le informazioni minime individuate nel Documento giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/2007 e la seguente documentazione inerente l'operatore relativa all'attività di controllo e certificazione:

- data notifica di inizio attività e copia dell'ultima notifica presentata;
- programmi annuali di produzione dell'ultimo quinquennio;
- elenco delle attività e dei prodotti soggetti a certificazione;
- indicazione di eventuali irregolarità ed infrazioni rilevate e provvedimenti adottati nell'ultimo triennio;
- situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo;
- classe di rischio attribuita;
- qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuità e dell'integrità dell'attività di controllo e certificazione.

La dichiarazione liberatoria non costituisce elemento di certificazione e va rilasciata nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Fino alla data del rilascio della dichiarazione liberatoria, Agroqualità non può emettere alcun documento riguardante l'operatore, le sue attività e i suoi prodotti che attestino il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea; per assicurare la continuità delle

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

attività dell'operatore il Documento giustificativo, di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/2007, emesso dall'Organismo di controllo precedente è valido fino al rilascio del Documento giustificativo da parte di Agroqualità. Inoltre, Agroqualità verifica tutte le operazioni svolte dall'operatore successivamente alla data di invio della notifica di variazione.

I provvedimenti adottati dal precedente Organismo di controllo a seguito di rilevate non conformità impediscono all'operatore di cambiare OdC. In tale caso l'ente di controllo precedente comunica entro 15 giorni i motivi che ostano alla variazione e non procede al rilascio della dichiarazione liberatoria.

All'operatore che regolarizza la propria posizione, adempiendo a quanto stabilito nei provvedimenti adottati dall'Organismo di controllo a seguito di rilevate non conformità, è rilasciata la dichiarazione liberatoria.

L'Organismo di controllo subentrante può accedere, facendone motivata richiesta, a tutte le informazioni ed alla documentazione inerente l'attività di controllo e certificazione in possesso dell'operatore e/o degli Organismi di controllo precedenti, relative all'attività con metodo biologico effettuata dall'operatore nel periodo antecedente alla propria attività di certificazione. Ogni eventuale e motivato diniego deve essere comunicato all'Autorità competente per la notifica e all'Autorità competente per la vigilanza che ne valutano la fondatezza.

L'operatore deve conservare per un periodo di 5 anni tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attività con metodo biologico. L'operatore che ha presentato comunicazione di recesso dal sistema di controllo deve consentire ad Agroqualità l'accesso a tutti gli atti e a tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attività con metodo biologico. La fattispecie trova applicazione anche nei confronti delle persone fisiche o giuridiche a seguito di un'accertata violazione della normativa europea e/o nazionale in materia di produzione biologica.

Qualora Agroqualità riceva dall'operatore una comunicazione di recesso dal sistema di controllo dell'agricoltura biologica trasmette la stessa, entro 30 giorni, all'Autorità competente per la notifica, accompagnandola da apposita dichiarazione contenente la data di decorrenza della cessazione del controllo.

5. Diritti e doveri

5.1. Principali diritti e doveri dell'azienda certificata

Oltre ai diritti e doveri definiti in specifiche sezioni del presente Regolamento, si richiamano in questo paragrafo i principali diritti e doveri dell'Azienda che ottiene la certificazione.

L'Azienda ha il diritto di:

- a. formulare reclami circa l'operato di Agroqualità, che risponde nel merito e attiva le procedure predisposte per la risoluzione dello stesso;
- b. dare pubblicità dell'ottenimento della certificazione concessa da Agroqualità per il proprio prodotto, purché sia fatto sempre corretto riferimento a campo e limiti della certificazione ottenuta;
- c. apporre il marchio Agroqualità su prodotto, su documentazione tecnica, pubblicitaria, carta intestata, ecc. purché vengano soddisfatti i requisiti previsti al paragrafo 7.

L'Azienda in possesso di certificazione si deve impegnare a:

1. operare in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento;
2. realizzare il prodotto in conformità ai requisiti normativi di riferimento in materia di agricoltura biologica;

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

3. utilizzare la certificazione solamente per indicare che i prodotti sono certificati in conformità ai requisiti normativi di riferimento in materia di agricoltura biologica;
4. dichiarare correttamente l'oggetto della certificazione;
5. utilizzare, ove necessario, la terminologia indicata nelle edizioni applicabili delle norme UNI EN ISO 9000 e UNI CEI EN 45020;
6. mantenere aggiornata la raccolta di tutta la normativa cogente e volontaria applicabile al processo e al prodotto;
7. dimostrare l'attuazione di tutte le azioni correttive preventivate entro i termini stabiliti;
8. mantenere il proprio sistema di gestione nelle condizioni tali da consentire il rispetto dei requisiti normativi di riferimento in materia di agricoltura biologica;
9. comunicare tempestivamente per iscritto (a mezzo di lettera raccomandata a.r. o mezzi equivalenti) ad Agroqualità modifiche organizzative, di processo, prodotto o nelle attività di prova, variazioni al sistema di gestione Aziendale, cambi di proprietà che siano intervenuti dopo la data di concessione della certificazione e qualsiasi altra informazione la quale indichi che il prodotto non è più conforme ai requisiti normativi di riferimento in materia di agricoltura biologica;
10. nel caso di cui sopra, accettare la decisione di Agroqualità in merito alla eventuale richiesta di presentare una nuova domanda o di ricevere, a proprie spese, una verifica di valutazione per accertare che non sia stata alterata la conformità del sistema di gestione alla norma di riferimento;
11. cessare qualsiasi uso dei documenti di certificazione e del marchio Agroqualità nei casi di scadenza, sospensione, revoca e rinuncia alla certificazione;
12. restituire ad Agroqualità, in caso di revoca o rinuncia, il Certificato di conformità;
13. comunicare ad Agroqualità il coinvolgimento in eventuali procedimenti legali relativamente alla normativa sulla responsabilità da prodotto;
14. consentire le valutazioni di conformità da parte del personale incaricato da Agroqualità, in ogni fase delle attività di verifica, permettendo loro l'accesso a tutte le aree, a tutte le registrazioni ed a tutto il personale, assisterli durante tali verifiche e attuare le azioni correttive al proprio sistema di gestione aziendale per eliminare gli scostamenti rilevati;
15. consentire l'accesso alle proprie sedi agli ispettori dell'ente di accreditamento in veste di osservatori in accompagnamento con gli ispettori di Agroqualità, pena la mancata concessione della certificazione o la sospensione o revoca della certificazione in caso di successiva inadempienza all'obbligo medesimo;
16. informare Agroqualità delle iniziative pubblicitarie intraprese riguardo alla certificazione;
17. mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, una registrazione di tutti i reclami pervenuti e la documentazione delle relative azioni correttive intraprese. L'Azienda deve prendere in considerazione anche i reclami pervenuti a eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto di certificazione e per i quali si assume la responsabilità della conformità del prodotto;
18. adottare sistemi atti a garantire una chiara distinzione tra il prodotto certificato e altri eventuali prodotti non coperti da certificazione.

Il rilascio del certificato non assolve l'Azienda dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti forniti e, in generale, dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti ed inoltre dalla responsabilità relativa alla conformità del prodotto ai requisiti normativi di riferimento in materia di agricoltura biologica. Tale responsabilità è unicamente dell'Azienda che realizza il prodotto certificato.

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare ad Agroqualità per difetti di prodotti forniti dall'Azienda a terzi, nei casi contemplati dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e futura in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e di servizio difettoso. L'Azienda si impegna, pertanto, a mantenere indenne Agroqualità da qualsiasi richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi per i difetti suddetti.

5.2. Principali doveri di Agroqualità

Oltre ai doveri riportati in altri punti del presente Regolamento, Agroqualità si impegna a:

1. informare l'Azienda riguardo all'impiego, per le attività di valutazione di conformità, di personale esterno preventivamente qualificato secondo quanto stabilito dalle proprie procedure;
2. limitare l'attività di valutazione e le decisioni conseguenti agli aspetti connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta;
3. comunicare agli Enti pubblici di controllo eventuali procedimenti legali sulla responsabilità da prodotto delle proprie Aziende certificate;
4. predisporre un elenco delle Aziende certificate e darne diffusione.

6. Uso del marchio di Agroqualità

6.1. Generalità

L'Azienda con prodotto certificato da Agroqualità, può utilizzare il marchio di certificazione nella versione di seguito riportata.

Il logotipo di certificazione può essere riprodotto con i colori riportati nella tabella, o in versione bianco e nero:

Pantone	CMYK	RGB
 Pantone 2767 C RINA Dark Blue	C 100 M 90 Y 10 K 77	R 19 G 41 B 75
 Pantone 2185 C RINA Blue	C 100 M 38 Y 17 K 2	R 0 G 118 B 165
 Pantone 631 C RINA Light Blue	C 74 M 0 Y 13 K 0	R 62 G 177 B 200
 PANTONE Process Cyan C	C 100 M 0 Y 0 K 0	R 0 G 159 B 223

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

 <p>Pantone 631 C Pantone 2185 C</p> <p>RINA Gradient (Shade of RINA Light Blue and RINA Blue)</p>	<p>C 74 M 0 Y 13 K 0</p>	<p>C 100 M 38 Y 17 K 2</p>	<p>R 62 G 177 B 200</p>	<p>R 0 G 118 B 165</p>
---	--	--	--	---



Il marchio di certificazione è di proprietà esclusiva di Agroqualità, che esercita su di esso una protezione legale, per quanto attiene alla composizione, al controllo e all'uso da parte dell'Azienda con prodotto certificato.

Pantone	CMYK	RGB	
 <p>Pantone 2767 C RINA Dark Blue</p>	<p>C 100 M 90 Y 10 K 77</p>	<p>R 19 G 41 B 75</p>	
 <p>Pantone 2185 C RINA Blue</p>	<p>C 100 M 38 Y 17 K 2</p>	<p>R 0 G 118 B 165</p>	
 <p>Pantone 631 C RINA Light Blue</p>	<p>C 74 M 0 Y 13 K 0</p>	<p>R 62 G 177 B 200</p>	
 <p>Pantone 631 C Pantone 2185 C</p> <p>RINA Gradient (Shade of RINA Light Blue and RINA Blue)</p>	<p>C 74 M 0 Y 13 K 0</p>	<p>C 100 M 38 Y 17 K 2</p>	<p>R 62 G 177 B 200</p> <p>R 0 G 118 B 165</p>

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------



Le regole d'uso del marchio di certificazione, hanno lo scopo di garantire trasparenza e correttezza di informazione al consumatore/utilizzatore finale, rispetto a quelle che sono le caratteristiche oggetto di certificazione.

6.2. Riproduzione del marchio

Il marchio deve essere riportato e riprodotto correttamente nella forma, nelle dimensioni e nelle modalità grafiche riportate al precedente paragrafo del presente Regolamento, con le diciture indicate.

Il marchio di Agroqualità può essere direttamente apposto su ciascuna unità di prodotto, eccetto quando le dimensioni fisiche o il tipo di prodotto stesso non lo permettono. In tal caso il marchio deve essere applicato sul più piccolo involucre nel quale l'unità di prodotto è messa in commercio.

Il logo può essere apposto su documentazione aziendale, pubblicazioni, materiale pubblicitario di qualsiasi tipo, etc., nella/e sola/e versione rappresentata/e in figura, senza omettere né modificare particolari ed a patto che venga indicato anche il nome del prodotto (o la denominazione di vendita).

L'Azienda deve informare il personale che può far uso del marchio, delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

In occasione delle valutazioni per il rilascio e il mantenimento della certificazione, Agroqualità effettua un adeguato controllo del modo con il quale il certificato e il marchio di conformità sono utilizzati dall'Azienda.

6.3. Utilizzo non corretto del marchio Agroqualità

Nel caso in cui si riscontri:

1. un impiego abusivo del marchio dovuto a uso scorretto e/o un impiego non autorizzato (ad esempio marchio apposto su prodotti non certificati);
2. una situazione in cui un prodotto certificato si riveli successivamente non conforme o pericoloso ad esempio a causa di:

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

- norme non adeguate;
- problemi di produzione;
- controlli non adeguati sul prodotto

i provvedimenti adottati possono comprendere:

- azioni correttive e pubblicazione della trasgressione;
- ritiro del certificato e della licenza d'uso del marchio, con annullamento del piano di certificazione;
- azioni di carattere legale.

La scelta del provvedimento da adottare dipende da diversi fattori, quali i riferimenti legislativi applicabili, le clausole contrattuali, la considerazione se l'abuso sia stato commesso in buona fede o deliberatamente, le conseguenze relative alla pericolosità del prodotto.

Nella decisione circa le azioni da intraprendere, Agroqualità si muove nel senso di proteggere l'integrità di immagine del proprio marchio, di salvaguardare le persone che possono essere indotte in errore, a causa dell'impiego abusivo del marchio, di essere imparziale verso gli altri utilizzatori del suo marchio.

7. Disposizioni per l'uso del Certificato di conformità

7.1. Uso scorretto della certificazione

La pubblicità della certificazione è vietata quando non sia stato rilasciato il Certificato di conformità ed in caso di sospensione, revoca o rinuncia alla certificazione. Nel caso di restrizione dell'oggetto della certificazione, si considera scorretto il persistere dell'uso della pubblicità della certificazione Agroqualità in relazione a quelle attività non più certificate.

Si considera inoltre scorretto un uso della certificazione che porti discredito ad Agroqualità, che risulti ingannevole rispetto all'oggetto della certificazione e non autorizzato rispetto alle previsioni del presente Regolamento.

In caso di inadempimento, Agroqualità intraprende le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine. Tali azioni possono consistere, oltre che nella sospensione o revoca della certificazione, nella pubblicazione della trasgressione, in provvedimenti legali, etc.

Agroqualità si riserva di proteggere legalmente il proprio marchio e/o l'uso della certificazione da qualsiasi utilizzo ad opera di terzi non autorizzati. Le iniziative intraprese da Agroqualità per tutelare i terzi e la propria immagine contro lo scorretto utilizzo della certificazione e del marchio Agroqualità sono addebitate all'Azienda.

7.2. Cessazione del riferimento alla certificazione

In caso di revoca o rinuncia della certificazione e in caso di sospensione, l'Azienda deve impegnarsi, comunicandolo per iscritto con lettera raccomandata o mezzi equivalenti, a cessare la commercializzazione del prodotto marchiato e inoltre a cessare l'utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale, di qualsiasi genere che fa riferimento alla certificazione. L'Azienda si impegna, inoltre, a consegnare i documenti di certificazione su richiesta di Agroqualità.

8. Sospensione del Certificato di conformità

Consiste nel ritiro temporaneo della Certificazione di conformità al metodo di produzione biologico di cui al Reg. CE 834/2007 ed è applicata nel caso in cui sia compromessa l'affidabilità dell'Operatore controllato. La sospensione comporta per

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

l'Operatore il divieto, per il periodo indicato, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologico. Essa si può riferire ad una o più aree di lavorazione o all'intera azienda, nonché a singole linee di lavorazione. La verifica dell'azione correttiva è svolta nei termini e nelle modalità previste dal provvedimento stesso. Il mancato rispetto di una sospensione, rappresenta di per sé una NC di gravità maggiore di quella che l'ha generata.

In prossimità della conclusione del periodo di sospensione della Certificazione di conformità, Agroqualità provvede ad effettuare una verifica della realtà sanzionatoria previa verifica documentale e/o previa conduzione di una verifica ispettiva straordinaria con eventuale prelievo di campioni.

Nel caso di esito negativo, il provvedimento di sospensione della Certificazione di conformità può essere trasformato in provvedimento di esclusione.

Agroqualità provvede a dare immediata comunicazione a MiPAAF e alla Regione interessata.

Nel caso in cui per un operatore si accerti il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC, allora tale inadempienza si configurerà anch'essa come una infrazione.

Accertato quanto sopra Agroqualità avvierà la procedura interna di recupero crediti che prevederà le seguenti fasi:

- trascorso il periodo previsto per il pagamento della/e fattura/e, constatato il mancato pagamento della/e stessa/e, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di scadenza saldo fattura, la gestione del recupero del credito verrà affidata ad una società terza;
- la società di recupero crediti si occuperà di sollecitare il pagamento della/e fattura/e non corrisposta/e per un periodo massimo di ulteriori 3 mesi, facendo pervenire all'operatore le dovute comunicazioni di sollecito al riguardo;
- superato questo ulteriore periodo senza che sia stato ancora corrisposto all'OdC quanto dovuto per il servizio erogato, si avvierà la procedura di sospensione della certificazione, proponendo il provvedimento al comitato di certificazione, che si esprimerà al riguardo.

Agroqualità quindi applicherà il provvedimento della sospensione della certificazione, con conseguenti obblighi e divieti previsti nel caso di applicazione di tale provvedimento sanzionatorio. Il provvedimento, che avrà una massima di 3 mesi a partire dalla data di ricezione dello stesso, è da considerarsi reversibile, qualora l'operatore regolarizzi la propria posizione fornendo ad Agroqualità le relative evidenze. Superato questo termine temporale senza che l'inadempienza venga sanata allora Agroqualità deciderà in merito all'applicazione del successivo provvedimento di esclusione dell'operatore dal sistema di controllo.

9. Soppressione cautelativa delle indicazioni

In applicazione di quanto disposto dalle norme vigenti, a fronte di risultati di prova positivi, o di altre evidenze che richiedono un approfondimento di indagine legata al sospetto o al dubbio di conformità della partita di cui trattasi, Agroqualità invia all'operatore una comunicazione di "soppressione cautelativa delle indicazioni". In tale comunicazione sono indicate le informazioni alla base dei sospetti o dubbi di conformità e le modalità con le quali l'operatore deve rimuovere tali sospetti o dubbi e la relativa tempistica entro la quale effettuare le relative comunicazioni ad Agroqualità. Trascorso tale termine e in assenza di comunicazioni dall'operatore, il provvedimento di soppressione è confermato. Qualora l'operatore provveda a fornire chiarimenti utili a non confermare tali sospetti o dubbi, la "soppressione cautelativa delle indicazioni" è annullata. Agroqualità ha la responsabilità di contenere i tempi per la definizione dei

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

provvedimenti di cui sopra nel minor tempo possibile, entro i 30 giorni, eventualmente prolungabili di ulteriori 30 solo per giustificati e fondati motivi.

In ogni caso la funzione responsabile della decisione di applicazione della misura di soppressione cautelativa, così come del riesame e successiva conferma o revoca della misura è il responsabile schema certificazione bio.

10. Esclusione dell'operatore

Essa comporta il ritiro del Certificato dell'Azienda controllata, la soppressione definitiva dei Certificati di conformità e di ogni altra indicazione relativa al metodo di produzione biologico concessa da Agroqualità.

Viene applicata nel caso di infrazioni di livello tale da compromettere l'affidabilità dell'Operatore controllato nella gestione dell'azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo, ivi compreso quando vi sia recidiva nel commettere le infrazioni o nel caso in cui l'Operatore non rispetti gli impegni assunti nei confronti delle autorità competenti e gli obblighi contrattuali nei confronti di Agroqualità.

L'Operatore sottoposto a provvedimento di esclusione dal sistema di controllo può chiedere ad Agroqualità di continuare ad essere assoggettato al sistema di controllo, accettando l'applicazione delle misure conseguenti al provvedimento emesso nei suoi confronti. L'Operatore sottoposto a provvedimenti ha i seguenti obblighi:

- non deve iscriversi al sistema di controllo di un altro Organismo di Certificazione fino a che non avrà rimosso le condizioni che hanno determinato il provvedimento;
- nel caso di sospensione di certificazione di conformità e dell'esclusione dal sistema di controllo, l'Operatore deve provvedere alla restituzione dei certificati precedentemente rilasciati/autorizzati;
- deve assoggettarsi al provvedimento con decorrenza dalla data di ricevimento della notifica relativa a quest'ultimo.

Qualora l'ente di accreditamento accerti che siano state emesse certificazioni indebitamente rilasciate, Agroqualità provvede al ritiro ed all'annullamento del Certificato di conformità, comunicandolo per iscritto con lettera raccomandata o mezzi equivalenti ed alla cancellazione dall'elenco delle aziende certificate.

11. Rinuncia alla certificazione

L'azienda ha facoltà di recedere dal sistema di certificazione e controllo di Agroqualità in qualsiasi momento. La decisione di recesso dal sistema di certificazione e controllo deve essere notificata, dal legale rappresentante dell'Azienda, ad Agroqualità e all'Autorità competente per territorio, cui era stata inviata la notifica attività con metodo biologico.

A decorrere dalla data del recesso, Agroqualità interrompe tutte le attività connesse al servizio di certificazione e controllo dell'Azienda. Contestualmente l'Operatore ha l'obbligo di interrompere, in relazione al campo di applicazione della certificazione precedentemente ottenuta, qualsiasi riferimento correlato al sistema di certificazione di Agroqualità, comprensivo dell'uso del marchio e del materiale pubblicitario.

12. Riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti l'azienda, il prodotto e le specifiche produttive acquisiti o dei quali Agroqualità sia venuta a conoscenza nel corso delle attività di certificazione, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'azienda. In caso di obbligo di legge alla divulgazione, Agroqualità mette a conoscenza l'azienda interessata delle informazioni fornite.

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

Agroqualità vincola il proprio personale e chiunque, operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate, al segreto professionale. Atti e documenti acquisiti da Agroqualità e riguardanti l'Azienda sono gestiti in forma riservata.

13. Modifica del Regolamento per la certificazione di prodotto

Qualora dovessero essere apportate delle variazioni al presente Regolamento Agroqualità ne dà immediata comunicazione alle Aziende iscritte nel Registro delle Aziende certificate, alle Aziende che ha ottenuto il Certificato di conformità e all'Azienda con domanda in corso di esame che sono tenute all'osservanza delle variazioni intervenute e, qualora si renda necessario, devono adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine che è all'uopo concesso da Agroqualità. L'inosservanza delle variazioni intervenute e/o il mancato adeguamento entro il termine concesso determina la cessazione del rapporto intervenuto con Agroqualità, nonché la decadenza della facoltà di utilizzo del certificato e del marchio.

14. Ricorsi e reclami

Contro le decisioni prese da Agroqualità, l'Operatore ha facoltà di fare ricorso inoltrandolo al Consiglio d'Amministrazione, esponendo le ragioni del dissenso. Agroqualità provvede a dare conferma scritta dell'avvenuta ricezione del ricorso e si impegna a rispondere nel merito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. Alla Consulta per i ricorsi è demandato in via esclusiva il riesame avverso le decisioni dell'Ente in merito ai ricorsi presentati. La consulta, nominata dal Consiglio di Amministrazione, è costituita in modo da garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti. Le spese relative al ricorso sono a carico della parte soccombente. I reclami sull'operato dell'Ente, provenienti da terzi o dal mercato, possono essere comunicati in qualsiasi forma.

Qualora, a seguito dell'attività di campionamento svolta da Agroqualità, l'esito dell'indagine analitica risulti "Non Conforme", allora lo scrivente OdC notificherà all'operatore l'esito della stessa comunicando l'applicazione della soppressione cautelativa della partita oggetto di campionamento, chiedendo nel contempo l'analisi delle cause e qualsiasi altra informazione utile all'indagine.

L'operatore, entro 15 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, potrà avvalersi del diritto di richiedere, presso uno dei laboratori convenzionati con lo scrivente OdC, la controanalisi su una delle restanti aliquote prelevate da Agroqualità nel corso del campionamento. Nel corso della controanalisi l'operatore, senza che ciò determini un ritardo nell'esecuzione della stessa, avrà facoltà di nominare un perito di parte.

Nel caso in cui invece l'operatore non richieda alcuna controanalisi nei termini previsti, allora Agroqualità provvederà all'emissione del provvedimento.

Qualora l'esito della controanalisi risulti "Non Conforme" lo scrivente OdC provvederà all'emissione del provvedimento previsto.

Nel caso in cui invece l'esito della controanalisi risulti "Conforme" allora l'indagine analitica si riterrà conclusa, senza che venga emesso alcun provvedimento sanzionatorio.

In tutte le casistiche in cui la prima analisi svolta sul campione prelevato da Agroqualità, sia a tutti gli effetti una "analisi non ripetibile", lo scrivente OdC garantirà la possibilità che l'indagine sia condotta in presenza della controparte.

15. Arbitrato

Nel contratto Agroqualità può prevedere una clausola arbitrale del seguente tenore: "Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti ed avente ad oggetto, a mero titolo esemplificativo, validità, efficacia, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di Roma,

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

regolamento che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente, è devoluta alla decisione libera irrituale e secondo equità di un collegio arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo delle medesime o, in difetto, dal Consiglio della Camera Arbitrale di Roma. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma.”.

16. Condizioni economiche

I termini di calcolo delle tariffe relative al servizio per le attività di certificazione e controllo di Agroqualità sono riportate su apposito documento (Tariffario) e rese pubbliche.

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

17.ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE NON CONFORMITA' E RELATIVI PROVVEDIMENTI (come stabilito da DM 15962 del 20/12/2013)

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A1	<i>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	A1.01	Assenza o incompletezza della documentazione relativa all'appalto a terzi di operazioni	Inosservanza	Diffida		Art. 86 Reg. CE 889/2008	
			A1.02	Errata o mancata compilazione dei programmi di produzione	Inosservanza	Diffida		Art. 71 Reg. CE 889/2008 Art. 2 D.M. 18321/2012	
			A1.03	Errore materiale di compilazione della notifica e della notifica di variazione	Inosservanza	Diffida		Art. 28 Reg. CE 834/2007 Art. 5 D.M. 2049/2012	
			A1.04	Incompleta messa a disposizione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti dall'ODC	Inosservanza	Diffida		Art. 66, 72, 76, 73 bis, 73 ter, 79 ter e 89 Reg. CE 889/2008	
			A1.05	Incompleta redazione o mancato aggiornamento della relazione tecnica	Inosservanza	Diffida		Art. 63 Reg. CE 889/2008	
			A1.06	Mancata compilazione della notifica di variazione e mancato invio degli altri documenti obbligatori ivi compresa la mancata informatizzazione della notifica cartacea	Inosservanza	Diffida		Art. 28 Reg. CE 834/2007 Art. 5 e 8 D.M. 2049/2012	
			A1.07	Mancata compilazione o mancato aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l'ODC	Inosservanza	Diffida		Art. 66, 72, 76, 73 bis, 73 ter, 79 ter e 89 Reg. CE 889/2008	
			A1.08	Mancata comunicazione del calendario delle preparazioni o del preavviso di lavorazione per le aziende miste	Inosservanza	Diffida		Art. 26 Reg. CE 889/2008	
			A1.09	Mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata e/o scarti di produzione e/o produzioni declassate	Inosservanza	Diffida		Art. 72 Reg. CE 889/2008	

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note
			A1.10	Mancata segnalazione al proprio ODC di irregolarità ed infrazione anche sospetta	Inosservanza	Diffida		Art. 91 Reg. CE 889/2008 Art. 3 D.M. 10071/2012	Se la non conformità ha effetti sulla certificazione l'inosservanza si trasforma in irregolarità che comporta la soppressione delle indicazioni biologiche.
			A1.11	Mancato aggiornamento delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	Inosservanza	Diffida			
			A1.12	Ritardo nella spedizione dei documenti obbligatori (notifiche, PAP, relazioni ecc.)	Inosservanza	Diffida		Art. 2 D.M. 18321/2012 Art. 5 D.M. 2049/2012	
	A3	<i>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	A3.01	Mancanza delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	Infrazione	Sospensione			Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
			A3.02	Manomissione documenti e/o false comunicazioni	Infrazione	Sospensione 12 mesi		Titolo IV Reg. CE 889/2008	
			A3.03	Negato accesso alla documentazione ed alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Infrazione	Sospensione 3 mesi		Art. 67 Reg. CE 889/2008	
Documenti di Certificazione	B1	<i>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti di certificazione che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o</i>	B1.01	Mancato invio all'OdC della copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata al cliente	Inosservanza	Diffida			
			B1.02	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e coperto da certificazione	Inosservanza	Diffida		Art. 29 Reg. CE 834/2007	
			B1.03	Utilizzo dell'etichetta senza la preventiva autorizzazione dell'OdC, ove sussistevano i requisiti per l'autorizzazione	Inosservanza	Diffida			

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note
		<i>del sistema di auto-controllo</i>	B1.04	Utilizzo erraneo delle indicazioni di conformità	Inosservanza	Diffida		Art. 23 Reg. CE 834/2007 Art. 31 punto 1 Reg. CE 889/2008	
	B2	<i>Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la qualificazione del prodotto</i>	B2.01	Configurazione dell'etichetta diversa dalla versione approvata ovvero senza preventiva autorizzazione dell'OdC	Irregolarità	Soppressione		Art. 24 Reg. CE 834/2007	
	B3	<i>Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	B3.01	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e non coperto da certificazione	Infrazione	Sospensione 6 mesi		Art. 29 Reg. CE 834/2007	
	B4	<i>Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione</i>	B4.01	Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dall'OdC	Infrazione	Esclusione			
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C1	<i>Inadempienze lievi nell'adozione delle misure preventive necessarie alla</i>	C1.01	Carenza del sistema di qualifica dei fornitori e/o delle forniture	Inosservanza	Diffida		Art. 66 Reg. CE 889/2008 Art. 29 par. 2 Reg. CE 834/2007	
			C1.02	Inadeguata identificazione del prodotto e/o dell'imballaggio	Inosservanza	Diffida		Art. 31 Reg. CE 889/2008	

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note		
		<i>gestione del processo di produzione che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo</i>	C1.03	Inadeguata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Inosservanza	Diffida		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Artt. 26 par. 4, 30 e 35 Reg. CE 889/2008			
			C1.04	Mancanza della dichiarazione di prodotto non proveniente da OGM ove necessario	Inosservanza	Diffida		Art. 69 Reg. CE 889/2008			
			C1.05	Mancata comunicazione della presenza di altri odc operanti anche su altri schemi di certificazione biologici	Inosservanza	Diffida		Art. 92 Reg. CE 889/2008 Art. 1 punto 5 D.M. 10071/2012			
			C1.06	Mancata indicazione nei documenti accompagnatori dei riferimenti alla certificazione del prodotto	Inosservanza	Diffida		Art. 31 Reg. CE 889/2008	Purchè sia garantita la tracciabilità.		
			C1.07	Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia, nonché della sua efficacia, degli impianti e dei locali, destinati alla produzione ed alla conservazione delle materie prime e dei prodotti biologici	Inosservanza	Diffida		Artt. 26 e 35 e All. 7 Reg. CE 889/2008			
			C1.08	Mancata o parziale registrazione delle verifiche, in fase di accettazione, dei prodotti provenienti da altre unità o operatori controllati	Inosservanza	Diffida		Art. 33 Reg. CE 889/2008			
			C1.09	Mancata verifica del Documento giustificativo del fornitore	Inosservanza	Diffida		Art. 29 Reg. CE 834/2007			
			C1.10	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per il trasporto di prodotti verso altri operatori	Inosservanza	Diffida		Art. 31 Reg. CE 889/2008			
			C1.11	Utilizzo di strutture non controllate per il transito di prodotti biologici confezionati	Inosservanza	Diffida		Art. 28 Reg. CE 834/2007			
			C2	<i>Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la</i>	C2.01	Impossibile identificazione del prodotto e/o dell'imballaggio	Irregolarità	Soppressione		Art. 31 Reg. CE 889/2008	
					C2.02	Mancata applicazione della procedura di gestione di un prodotto non conforme	Irregolarità	Soppressione		Art. 63 par. 2 Reg. CE 889/2008	
	C2.03	Mancata applicazione della procedura di gestione di una non conformità o di un reclamo (compreso il reso)			Irregolarità	Soppressione					
	C2.04	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste			Irregolarità	Soppressione		Art. 63 Reg. CE 889/2008			

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note	
		<i>qualificazione del prodotto</i>	C2.05	Mancata separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi in azienda mista	Irregolarità	Soppressione		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Artt. 26 par. 4, 30 e 35 Reg. CE 889/2008		
			C2.06	Mancata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Irregolarità	Soppressione		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Artt. 26 par. 4, 30 e 35 Reg. CE 889/2008		
			C2.07	Utilizzo di strutture non controllate per il transito di prodotti biologici sfusi	Irregolarità	Soppressione		Art. 28 Reg. CE 834/2007		
	C3	<i>Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'Odc che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	C3.01	Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'odc	Infrazione	Sospensione	La sospensione non può comunque essere superiore ai 9 mesi. Al termine dei 9 mesi si applica l'esclusione.	Art. 28 par. 4 Reg. CE 834/2007	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.	
			C3.02	Sistema di rintracciabilità insufficiente	Infrazione	Sospensione 3 mesi				
			C3.03	Uso di prodotti contenenti ogm o da essi derivati o ottenuti	Infrazione	Sospensione 6 mesi		Art. 9 Reg. CE 834/2007		
	C4	<i>Inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione</i>	C4.01	Negato accesso alle strutture aziendali	Infrazione	Esclusione		Art. 67 Reg. CE 889/2008		
	Norme di Produzione Vegetale	D1	<i>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non</i>	D1.01	Assenza della richiesta di deroga per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale (solo in caso di semente non ancora utilizzata)	Inosservanza	Diffida		Art. 45 Reg. CE 889/2008	
				D1.02	Inadeguata applicazione della rotazione pluriennale delle colture	Inosservanza	Diffida		Art. 12 Reg. CE 834/2007	

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note
		<i>compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	D1.03	Mancata predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida		Artt. 3 e 5 Reg. CE 889/2008	
			D1.04	Pratiche agronomiche non adeguate	Inosservanza	Diffida		Art. 3, 6 e 45 Reg. CE 834/2007	
			D1.05	Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita	Inosservanza	Diffida		Art. 35 par. 2 Reg. CE 889/2008	
			D1.06	Superamento dei limiti consentiti dell'azoto (170 kg di azoto per anno/ettaro) nell'utilizzo degli effluenti ammessi dal Regolamento	Inosservanza	Diffida		Art. 3 Reg. CE 889/2008	
			D1.07	Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	Inosservanza	Diffida		All. 2 Reg. CE 889/2008	
			D1.08	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione o per colture da sovescio	Inosservanza	Diffida		Art. 45 Reg. CE 889/2008	
			D1.09	Mancato rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei substrati nella produzione di funghi	Inosservanza	Diffida		Art. 6 Reg. CE 834/2007	
	D2	<i>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto</i>	D2.01	Mancata attuazione del piano di conversione	Irregolarità	Soppressione		Art. 40 par. 1 lett. a-i Reg. CE 889/2008	
			D2.02	Mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture	Irregolarità	Soppressione		Art. 12 Reg. CE 834/2007	
			D2.03	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la "produzione parallela"	Irregolarità	Soppressione		Art. 40 par. 1 Reg. CE 889/2008	
			D2.04	Presenza contemporanea, di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione	Irregolarità	Soppressione		Art. 11 Reg. CE 834/2007	
D2.05			Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	Irregolarità	Soppressione	Ritorno in conversione per 12 mesi	Art. 45 Reg. CE 889/2008		

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note
			D2.06	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione		Art. 45 Reg. CE 889/2008	
	D3	<i>Inadempienza di carattere sostanziale riguardante le pratiche agricole che compromettono la conformità del processo di produzione</i>	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione 6 mesi	Ritorno in conversione per 24/36 mesi	Artt. 3 e 5 Reg. CE 889/2008	
Norme di Produzione Zootecnica	E1	<i>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	E1.01	Carenze a carico della gestione degli accessi agli spazi all'aria aperta e della pratica del pascolo	Inosservanza	Diffida		Art. 14 Reg. CE 889/2008	
			E1.02	Carenze a carico della scelta delle aree di ubicazione degli apiari, dei materiali che li costituiscono e delle pratiche e dei prodotti utilizzati per la loro gestione	Inosservanza	Diffida		Art. 13 e 19 Reg. CE 889/2008	
			E1.03	Carenze, non di tipo strutturale, a carico degli edifici zootecnici, della pavimentazione, della lettiera di stabulazione e materiali utilizzati non conformi, salvo deroga	Inosservanza	Diffida		Capo 2 Sez. 2 Reg. CE 889/2008	
			E1.04	Inadeguata identificazione degli animali e/o degli alveari	Inosservanza	Diffida		Art. 78 Reg. CE 889/2008	
			E1.05	Inadeguata stabulazione degli animali, salvo deroga	Inosservanza	Diffida		Capo 2 Sez. 2 Reg. CE 889/2008	
			E1.06	Insufficienti condizioni di benessere degli animali anche nelle fasi di trasporto e macellazione	Inosservanza	Diffida		Art. 18 par. 4 e Capo 2 Sez. 2 Reg. CE 889/2008	
			E1.07	Introduzione di animali convenzionali senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione	Inosservanza	Diffida		Artt. 9 e 42 Reg. CE 889/2008	
			E1.09	Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove sussistevano i	Inosservanza	Diffida		Artt. 18, 39 e 95 par. 1 CE 889/2008	

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note
				presupposti per concederle					
			E1.10	Mancato rispetto del carico massimo di animali per ettaro	Inosservanza	Diffida		Art. 3 par. 2 Reg. CE 889/2008	
			E1.11	Mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Inosservanza	Diffida		Art. 74 par. 2 Reg. CE 889/2008	
			E1.12	Mancato rispetto della superficie minima per animale per i casi non previsti in deroga o con deroga negata	Inosservanza	Diffida		Art. 10 par. 2 e All. 3 Reg. CE 889/2008	
			E1.13	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione di animali, api regine e sciami, non biologici	Inosservanza	Diffida		Art. 9 par. 5 Reg. CE 889/2008	
			E1.14	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'uso di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, ammessi in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida		Artt. 22, 24, 26 Reg. CE 889/2008	
			E1.15	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico	Inosservanza	Diffida		Art. 17 Reg. CE 889/2008	
			E1.16	Periodo non conforme di finissaggio in stalla	Inosservanza	Diffida		Art. 46 Reg. CE 889/2008	
			E1.17	Pratiche zootecniche non adeguate	Inosservanza	Diffida		Art. 14 Reg. 834/2007 Capo 2 Sez. 1, 2, 3, 4 Reg. CE 889/2008	
			E1.18	Utilizzo di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida		Artt. 23 par. 4, 25 e All. 7 Reg. CE 889/2008	
	E2	<i>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono</i>	E2.01	Introduzione di animali convenzionali senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione	Allontanamento	Artt. 9 e 42 Reg. CE 889/2008	
			E2.02	Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove non sussistevano i presupposti per concederle	Irregolarità	Soppressione		Artt. 18, 39 e 95 par. 1 CE 889/2008	

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note
		<i>la qualificazione del prodotto</i>	E2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione o conversione previsti dalla normativa per i medicinali allopatrici	Irregolarità	Soppressione		Art. 24 par. 5 e 25 Reg. CE 889/2008	
			E2.04	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari e mancato uso delle pratiche per la riduzione della sofferenza	Irregolarità	Soppressione		Artt. 18 par. 1, 23, 24 par. 1 e 77 Reg. CE 889/2008	
			E2.05	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di tre cicli di trattamenti in 12 mesi o più di un ciclo in caso di vita produttiva inferiore all'anno	Irregolarità	Soppressione		Artt. 24, 25 e 77 Reg. CE 889/2008	
			E2.06	Mancato rispetto delle condizioni previste per la scelta delle aree di ubicazione degli apiari, dei materiali che li costituiscono e delle pratiche e dei prodotti utilizzati per la loro gestione	Irregolarità	Soppressione		Art. 13 e 19 Reg. CE 889/2008	
			E2.07	Mancato rispetto dell'età minima di macellazione	Irregolarità	Soppressione		Art. 12 par. 5 Reg. CE 889/2008	
			E2.08	Presenza a seguito di analisi nei mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, di sostanze non ammesse in agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione	Artt. 22, 24, 26 Reg. CE 889/2008	
	E3	<i>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	E3.01	Impiego di antibiotici in apicoltura	Infrazione	Sospensione 6 mesi		Art. 23 Reg. CE 889/2008	
			E3.02	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, non ammessi in agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione 6 mesi	Ritorna in conversione	Artt. 22, 24, 26 Reg. CE 889/2008	
			E3.03	Impiego di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi	Infrazione	Sospensione 6 mesi		Art. 23 Reg. CE 889/2008	
			E3.04	Impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita	Infrazione	Sospensione 6 mesi		Art. 23 Reg. CE 889/2008	

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note
			E3.05	Impossibile identificazione degli animali e/o degli alveari	Infrazione	Sospensione		Art. 78 Reg. CE 889/2008	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
			E3.06	Mancata attuazione del piano di adeguamento, concesso in deroga, per strutture non conformi	Infrazione	Sospensione 3 mesi		Art. 95 par. 2 Reg. CE 889/2008	
			E3.07	Pratica della produzione animale "senza terra"	Infrazione	Sospensione 3 mesi		Art. 16 Reg. CE 889/2008	
			E3.08	Presenza contemporanea della stessa specie in parallelo, senza autorizzazione ex art. 40, parag. 2, Reg. CE n. 889/08	Infrazione	Sospensione		Art. 11 Reg. CE 834/2007 Art. 40 par. 2 Reg. CE 889/2008	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
			E3.09	Trasferimento di embrioni e impiego di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad indurre o sincronizzare gli estri	Infrazione	Sospensione 6 mesi		Art. 14 lett. c iii) Reg. CE 834/2007 Art. 23 Reg. CE 889/2008	
			E3.10	Mancanza del piano di gestione dell'allevamento	Infrazione	Sospensione		Art. 74 Reg. CE 889/2008	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
			E3.11	Mancanza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Infrazione	Sospensione		Art. 74 par. 2 Reg. CE 889/2008	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
Norme di Produzione da Acquacoltura e alghe	F1	<i>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo</i>	F1.01	Attività svolte in luoghi contaminati o inquinati o assenza della valutazione ambientale per nuovi impianti con produzioni >20 t	Inosservanza	Diffida		Art. 6 ter par. 1 e 3 Reg. CE 889/2008	
			F1.02	Densità di coltura, produttività dell'impianto e/o pratiche di raccolta, tali da avere effetti negativi sull'ambiente	Inosservanza	Diffida		Art. 6 quinquies par. 3 Reg. CE 889/2008	
			F1.03	Insufficienti condizioni di benessere degli animali	Inosservanza	Diffida		Art. 25 septies Reg. CE 889/2008	
			F1.04	Mancanza di misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine	Inosservanza	Diffida		Art. 6 quater Reg. CE 889/2008	
			F1.05	Mancata adozione di misure atte alla riduzione dei reflui dell'allevamento	Inosservanza	Diffida		Art. 25 vicies par. 4 Reg. CE 889/2008	
			F1.06	Mancata sottoscrizione della convenzione di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, con servizi veterinari specializzati in acquacoltura	Inosservanza	Diffida		Art. 25 decies Reg. CE 889/2008	

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note
			F1.07	Mancato aggiornamento o errore di compilazione del piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine	Inosservanza	Diffida		Art. 6 Reg. CE 889/2008	
			F1.08	Mancato monitoraggio delle condizioni di benessere dei pesci e della qualità delle acque	Inosservanza	Diffida		Art. 25 septies Reg. CE 889/2008	
			F1.10	Mancato rispetto dei tempi minimi di fermo degli impianti	Inosservanza	Diffida		Art. 25 vicies par. 3 Reg. CE 889/2008	
			F1.11	Mancato rispetto del piano per la gestione sostenibile	Inosservanza	Diffida		Art. 25 vicies par. 1 Reg. CE 889/2008	
			F1.12	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione del novellame e/o del seme per i molluschi	Inosservanza	Diffida		Art. 25 sexies par. 1 Reg. CE 889/2008	
			F1.13	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'uso di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, ammessi in acquacoltura biologica	Inosservanza	Diffida		Art. 25 quaterdecies Reg. CE 889/2008	
			F1.14	Mancato rispetto delle condizioni previste per la raccolta di novellame selvatico	Inosservanza	Diffida		Art. 25 sexies par. 4 Reg. CE 889/2008	
			F1.15	Mancato rispetto delle percentuali ammesse di novellame e/o di seme per i molluschi non biologici	Inosservanza	Diffida		Art. 25 sexies par. 3 Reg. CE 889/2008	
			F1.16	Mancato rispetto delle prescrizioni d'uso previste per l'utilizzo dei raggi ultravioletti e dell'ozono	Inosservanza	Diffida		Art. 25 vicies par. 5 Reg. CE 889/2008	
			F1.17	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle distanze e/o alla posizione dell'unità produttiva biologica rispetto ad eventuale unità convenzionale	Inosservanza	Diffida		Art. 6 ter Reg. CE 889/2008	
			F1.19	Pratiche di acquacoltura, raccolta e gestione alghe, non adeguate	Inosservanza	Diffida		Capo 1 bis, Capo 2 bis Reg. CE 889/2008	
			F1.20	Pratiche inadeguate per la rimozione degli organismi incrostanti	Inosservanza	Diffida		Art. 25 septdecies par. 2 Reg. CE 889/2008	
			F1.21	Razione giornaliera composta per più del 30% da scarti di pesci provenienti da impianti convenzionali o non	Inosservanza	Diffida		Art. 25 duodecies par 2 Reg. CE 889/2008	

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note
				sostenibili					
			F1.22	Uso di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida		Art. 25 vicies par. 2, All. 7 Reg. CE 889/2008	
			F1.23	Mancato rispetto delle condizioni previste per la riproduzione	Inosservanza	Diffida		Art. 15 par. 1 lett. C Reg. CE 834/2008	
	F2	<i>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che compromettono la qualificazione del prodotto</i>	F2.01	Mancato rispetto degli ultimi due terzi del ciclo di produzione in regime biologico per il novellame introdotto come convenzionale	Irregolarità	Soppressione		Art. 25 sexies par. 2 Reg. CE 889/2008	
F2.02			Mancato rispetto dei coefficienti di densità in misura superiore al 10%	Irregolarità	Soppressione		Art. 25 bis, All. 8 bis Reg. CE 889/2008		
F2.03			Mancato rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa per i medicinali allopatrici	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione	Art. 25 unvicies par. 4 Reg. CE 889/2008		
F2.04			Mancato rispetto del periodo di conversione previsto per gli impianti	Irregolarità	Soppressione		Art. 36 bis e 38 bis Reg. CE 889/2008		
F2.05			Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione	Art. 25 unvicies par. 1 Reg. CE 889/2008		
F2.06			Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due cicli di trattamenti con medicinali allopatrici in 12 mesi o più di un ciclo di trattamenti in caso di vita produttiva inferiore all'anno	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione	Art. 25 unvicies par. 2 Reg. CE 889/2008		
F2.07			Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due trattamenti antiparassitari in 12 mesi o più di un trattamento in caso di ciclo di produzione inferiore ai 18 mesi	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione	Art. 25 unvicies par. 3 Reg. CE 889/2008		
F2.08			Mancato rispetto delle condizioni previste per la produzione parallela	Irregolarità	Soppressione		Artt. 25 quater e 79 Reg. CE 889/2008		
F2.09			Mancato rispetto delle prescrizioni strutturali e/o ambientali di allevamento in misura superiore al 10%	Irregolarità	Soppressione		Art. 25 bis e octies e All. 8 bis Reg. CE 889/2008		
F2.10			Pratiche di essiccazione delle alghe non conformi	Irregolarità	Soppressione		Art. 29 bis par. 2 Reg. CE 889/2008		

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note
			F2.11	Risciacquo delle alghe marine destinate alla disidratazione, con prodotti diversi dall'acqua di mare o dall'acqua potabile	Irregolarità	Soppressione		Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008	
			F2.12	Risciacquo delle alghe marine fresche con prodotti diversi dall'acqua di mare	Irregolarità	Soppressione		Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008	
			F2.13	Uso di farmaci non registrati per l'acquacoltura	Irregolarità	Soppressione		Art. 25 unvicies Reg. CE 889/2008	
	F3	<i>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe marine che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	F3.01	Adozione di pratiche veterinarie non autorizzate in agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione 3 mesi	Ritorna in conversione	Capo 1 bis, Capo 2 bis Reg. CE 889/2008	
			F3.02	Impiego di ormoni e derivati ormonali di sostanze stimolanti della crescita e amminoacidi sintetici	Infrazione	Sospensione 12 mesi	Ritorna in conversione	Art. 15 par 1 lett. d Reg. CE 834/2008 Art. 25 decies Reg. CE 889/2008	
			F3.03	Mancanza dell'autorizzazione dell'autorità competente per la produzione simultanea biologica e non biologica di animali di acquacoltura	Infrazione	Sospensione 3 mesi		Art. 25 quater Reg. CE 889/2008	
			F3.04	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione, non ammessi in acquacoltura biologica	Infrazione	Sospensione	Ritorna in conversione	Art. 25 quaterdecies Reg. CE 889/2008	
Norme di Preparazione dei Prodotti	G1	<i>Inadempienze lievi nella preparazione di prodotti che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	G1.01	Impiego di ingredienti, additivi e ausiliari in assenza di deroghe o non autorizzati in agricoltura biologica ove sussistevano i requisiti per concederle	Inosservanza	Diffida		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Artt. 27 e 29 quater e All. 8 e 8 bis Reg. CE 889/2008	
			G1.02	Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia degli impianti, prima della produzione.	Inosservanza	Diffida		Art. 26 Reg. CE 889/2008	
			G1.03	Pratiche di preparazione non adeguate	Inosservanza	Diffida		Capi 6 e 7 Reg. CE 889/2008	Se la non conformità ha effetti sulla certificazione l'inosservanza si trasforma in irregolarità che comporta la soppressione delle indicazioni biologiche.
			G1.04	Uso di prodotti o tecniche nella disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto, in assenza di pratiche atte a preservarne la conformità	Inosservanza	Diffida		Art. 26 par. 4, All. 7 Reg. CE 889/2008	

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note
	G2	<i>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nella preparazione dei prodotti che compromettono la qualificazione del prodotto</i>	G2.01	Impiego di ingredienti, additivi e ausiliari in assenza di deroghe o non autorizzati in agricoltura biologica ove non sussistevano i requisiti per concederle	Irregolarità	Soppressione		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Artt. 27 e 29 quater e All. 8 e 8 bis Reg. CE 889/2008	
			G2.02	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per l'uso di additivi, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze o ingredienti, autorizzati in agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione		Artt. 27 e 29 quater e All. 8 e 8 bis Reg. CE 889/2008	
			G2.03	Uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici	Irregolarità	Soppressione		Art. 10 Reg. CE 834/2007	
			G2.04	Utilizzo di ingredienti, additivi e ausiliari di fabbricazione non autorizzati in agricoltura biologica compresi prodotti, sostanze e pratiche enologiche non ammesse nell'elaborazione dei prodotti vitivinicoli con metodo biologico	Irregolarità	Soppressione		Art. 27 Reg. CE 889/2008	
Norme di Importazione da paesi Extra-UE	H1	<i>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti che non compromettono la conformità del processo e/o del sistema di auto-controllo</i>	H1.01	Assenza dell'originale del certificato di ispezione o delle copie degli estratti dello stesso	Inosservanza	Diffida		Art. 33 par. 1 Reg. CE 834/2007 Art. 14 Reg. CE 1235/2008	
			H1.02	Carenze nella tenuta della contabilità di magazzino e/o finanziaria	Inosservanza	Diffida		Art. 66 Reg. CE 889/2008	
			H1.03	Commercializzazione di prodotto importato a primo destinatario non soggetto a sistema di controllo	Inosservanza	Diffida			
			H1.04	Mancanza di ragguagli in merito alle modalità di trasporto	Inosservanza	Diffida		Art. 83 Reg. CE 889/2008	
			H1.05	Mancata archiviazione, da parte del primo destinatario, degli estratti del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		Art. 14 Reg. CE 1235/2008	
			H1.06	Mancata o errata comunicazione delle partite importate	Inosservanza	Diffida		Art. 84 Reg. CE 889/2008 Art. 1 par. 3 D.M. 18378/2012 Art. 11 par. 2 D.M. 18354/2009	

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note
			H1.07	Mancata verifica del certificato di controllo della partita importata in caso di primo destinatario	Inosservanza	Diffida		Art. 34 Reg. CE 889/2008	
			H1.08	Mancata verifica, da parte del primo destinatario, del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		Art. 34 par. 2 Reg. CE 889/2008	
			H1.09	Mancato accertamento della chiusura dell'imballaggio in caso di primo destinatario	Inosservanza	Diffida		Art. 34 Reg. CE 889/2008	
			H1.10	Mancato invio all'importatore, da parte del primo destinatario, dell'originale del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		Art. 13 par. 9 comma 2 Reg. CE 1235/2008	
			H1.11	Trasporto di prodotto non sigillato affidato ad operatore non controllato	Inosservanza	Diffida		Art. 34 Reg. CE 889/2008	
	H2	<i>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle importazioni dei prodotti che compromettono la qualificazione del prodotto</i>	H2.01	Assenza dell'estratto del certificato di controllo ove necessario	Irregolarità	Soppressione		Art. 13 Reg 1235/2008	
			H2.02	Assenza della contabilità di magazzino e/o finanziaria	Irregolarità	Soppressione		Art. 66 Reg. CE 889/2008	
			H2.03	Commercializzazione o altra attività con utilizzo di certificato di ispezione non verificato e non vidimato dall'autorità doganale	Irregolarità	Soppressione		Art. 14 Reg. CE 1235/2008	
			H2.04	Modalità di trasporto dal Paese Terzo al primo destinatario non conformi alla normativa con conseguenze sul prodotto	Irregolarità	Soppressione		Art. 83 Reg. CE 889/2008	
			H2.05	Non corrispondenza dei prodotti importati con l'autorizzazione all'importazione	Irregolarità	Soppressione			
	H3	<i>Inadempienze di carattere sostanziale nelle importazioni dei prodotti che compromettono la conformità del processo e/o del sistema di auto-controllo</i>	H3.01	Importazione da paese terzo al di fuori del regime d'equivalenza in assenza dell'autorizzazione ministeriale	Infrazione	Sospensione 3 mesi	con soppressione, se del caso	Art. 19 Reg 1235/2008	
			H3.02	Importazione da paese terzo da operatore non incluso nell'elenco di cui all'art. 7 del D.M. 2049/2012	Infrazione	Sospensione 1 mese	con soppressione, se del caso	Art. 28 par. 1 Reg 834/2007	
			H3.03	Importazione da paese terzo di prodotti non coperti da certificato di controllo – certificato d'ispezione	Infrazione	Sospensione 3 mesi	con soppressione, se del caso	Art. 13 Reg 1235/2008	
			H3.04	Importazione da paese terzo, in assenza del proprio Documento giustificativo	Infrazione	Sospensione 3 mesi	con soppressione, se del caso	Art. 29 Reg 834/2007	

AGROQUALITÀ	Regolamento per il controllo e la certificazione dei prodotti biologici	Reg Bio Rev. 04 del 21-09-2021
--------------------	--	-----------------------------------

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note
Specifiche di Prodotto	I2	<i>Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la qualificazione del prodotto</i>	I2.01	Presenza nei prodotti ottenuti e nei mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore di residui di sostanze attive non ammesse in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm	Irregolarità	Soppressione		D.M. n. 309/2011 Reg. (CE) n. 1829/03 Reg. (CE) n. 1830/03	
	I3	<i>Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la conformità del processo di produzione e/o di auto-controllo</i>	I3.01	Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato	Infrazione	Sospensione 1 mese			
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L1		L1.01	Mancato rispetto di una diffida	Inosservanza	Diffida	Diffida definitiva		
	L2		L1.02	Mancato adempimento del termine "supplementare" concesso	Irregolarità	Soppressione			
	L3		L1.03	Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Sospensione 3 mesi			Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
	L4		L1.04	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Esclusione			
Reiterazione delle non conformità	M3		M3.01	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Sospensione 3 mesi			Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 36 mesi.
	M4		M4.01	Dopo 2 soppressioni (alla TERZA NC dello stesso area)	Infrazione	Esclusione			Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 36 mesi.
	M4		M4.02	Dopo 1 sospensione (alla SECONDA NC dello stesso area)	Infrazione	Esclusione			Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 36 mesi.

18. Bio-Suisse

L'operatore, già in possesso della certificazione in conformità al Reg. CE 834/07, può richiedere la conformità alle direttive Bio-Suisse per l'utilizzo del marchio Gemma contattando Agroqualità, che provvede all'invio del contratto Bio Suisse in cui vengono riportate tutte le condizioni necessarie ad ottenere e mantenere la certificazione e le relative tariffe applicate, le quali sono comprensive del costo della gestione documentale e delle verifiche ispettive.

Sulla base delle informazioni fornite, Agroqualità affida l'incarico ad un ispettore qualificato ad effettuare il sopralluogo tramite il modulo "Conferimento incarico Bio Suisse" in cui sono indicati i dati aziendali ed il periodo entro cui dovrà effettuare l'ispezione.

Agroqualità, ricevuta la documentazione ispettiva, ne valuta la completezza e la invia all'organismo di certificazione ICB a cui sarà demandata la valutazione finale della pratica per l'eventuale rilascio del certificato Bio Suisse.

A seguito dell'esito positivo del processo di valutazione, Bio-Suisse si esprime in merito alla certificazione entro un periodo di 4/6 settimane inviando una lettera di conferma e riconoscimento di conformità.

La certificazione potrà interessare tutte o parte delle referenze colturali e/o prodotti per cui è stata richiesta.

Nel caso in cui l'Operatore Biologico riconosciuto Bio Suisse sia oggetto di provvedimenti sanzionatori ai sensi del Reg. CE 834/07 e s.m.i., questi, qualora ricadano nelle categorie di irregolarità e/o infrazioni saranno comunicate a ICB per le valutazioni del caso con riferimento alle direttive svizzere.